

112.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

## INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa . . .	6363	MARZOTTO CAOTORTA . . . . .	6392, 6393
<b>Disegni di legge:</b>		ROBALDO . . . . .	6371
( <i>Proposta di trasferimento dalla sede   referente alla sede legislativa</i> ) . . .	6396	SANTAGATI . . . . .	6366
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	6363	TEDESCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	6374, 6387, 6391
<b>Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):</b>		VALENSISE . . . . .	6386, 6388, 6389, 6392
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applica- zione dell'indennità di contingenza ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1267) . . .	6363	ZOPPETTI . . . . .	6393
PRESIDENTE . . . . .	6363	<b>Proposte di legge:</b>	
BAGHINO . . . . .	6364	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	6363
BOLLATI . . . . .	6382, 6387	( <i>Assegnazione a Commissioni in sede   referente</i> ) . . . . .	6373
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per   il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	6375 6387, 6392, 6393	( <i>Proposta di trasferimento dalla sede   referente alla sede legislativa</i> ) . . .	6396
		<b>Proposta di legge costituzionale (Assegna- zione a Commissione in sede refe- rente)</b> . . . . .	6373
		<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	6396
		<b>Votazione segreta di un disegno di legge</b>	6393
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	6396

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 marzo 1977.  
(*È approvato*).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOFFARDI INES: « Ammissione del personale ospedaliero alla riliquidazione della pensione già liquidata in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e trattenuto in servizio dopo il compimento del 60° anno di età » (1310);

ANDREONI ed altri: « Determinazione dell'aliquota IVA sul latte importato » (1311);

BAMBI ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva » (1312);

MANFREDI MANFREDO ed altri: « Estensione della normativa prevista dall'articolo 230-bis del codice civile sull'impresa familiare ad ogni attività lavorativa » (1313);

BOFFARDI INES: « Concessione di un contributo statale annuo di lire 10 milioni in favore dell'Associazione nazionale radioamatori ciechi italiani » (1314);

PEGGIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) » (1315);

VERNOLA: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 » (1316).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (1317).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di una proposta di legge  
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento che la seguente proposta di legge sia deferita alla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa:

MANCINI VINCENZO ed altri: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (1260) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (approvato dal Senato) (1267).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante

norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, gli oratori che mi hanno preceduto hanno rilevato l'abuso fatto anche in questa occasione dell'istituto del decreto-legge, e quindi non insisto sul tema, ormai divenuto in questa aula un malinconico ritornello. Preferisco, invece, cercare di spiegarvi perché il Governo abbia fatto ancora una volta ricorso al decreto-legge. Questa volta il motivo è peggiore, perché sa tanto di furberia. Infatti, questo decreto-legge nasce da un accordo tra Confindustria e sindacati, o meglio tra Confindustria e « triplice » sindacale: CGIL, che rappresenterebbe i lavoratori tendenzialmente comunisti e socialisti; UIL, che una volta pareva di estrazione essenzialmente socialdemocratica e repubblicana; CISL, una volta ispirata dalla democrazia cristiana, mentre ora UIL e CISL in fatto di sinistrismo, di strumentalizzazione e di demagogia giocano con la CGIL, allo scavalco.

Firmato questo contratto al vertice sindacale, il Governo, che naviga in politica economica in acque burrascose e torbide e che ansiosamente va a caccia di denaro fresco e non costoso, afferra l'occasione e sforna alcuni decreti-legge, soprattutto questo; questo che colpisce centinaia di migliaia di lavoratori delle assicurazioni, delle banche, delle esattorie, di alcune industrie chimiche, delle aziende elettriche e delle aziende municipalizzate. Dato l'accordo, per questa confisca, per questa cancellazione di un diritto quesito, non vi saranno scioperi selvaggi, non vi saranno proteste, se non quelle sacrosante degli interessati, dei danneggiati, dei depredati, dei puniti senza ragione lecita.

Un normale disegno di legge avrebbe avuto un *iter* parlamentare ordinario, un dibattito aperto, profondo e completo, non ossessionato da scadenze di termini. Un normale disegno di legge, relativo a questa stessa materia sottoposta al nostro esame con il decreto-legge n. 12, avrebbe potuto attendere, per una valutazione più logica e seria, la discussione e le conclusioni sulla riconversione industriale. Ma non avrebbe dato denaro immediato, non avrebbe favorito a tamburo battente gli imprenditori: il decreto-legge, invece, ha effetto imme-

diato in campo economico e finanziario. La discussione è affrettata a causa della spada di Damocle pendente rappresentata dai termini di scadenza: niente pericoli di ripensamento e niente, soprattutto, conflitti con i vertici sindacali.

Lama, intanto, ha definito il ruolo subalterno del sindacato italiano rispetto al regime partitocratico, affermando che l'azione dello stesso deve essere intesa come mediazione dei bisogni sociali. Storti, dopo aver visto naufragare la sua ambizione di gestire il risparmio forzoso dei lavoratori, raggiunta la presidenza del CNEL, si è affrettato ad informare tutti, interessati e non, sulla sua disponibilità a superare l'istituto dell'indennità di anzianità, ovviamente dopo averne lautamente fruito quale ex superburocrate. Anche gli sconosciuti di regime, di parte clericale e marxista, tutti, sono stati concordi nel giustificare il sopruso e la palese violazione del diritto, privato e pubblico, che è stata consumata ai danni dei lavoratori italiani. Dicono, governanti e « triplice », che questo decreto-legge nasce dall'obiettivo comune alle forze politiche e sociali, costituito dalla lotta a fondo contro l'inflazione. Dicono pure che il dilemma inflazione-deflazione può essere superato soltanto se si riuscirà a ridurre i noti fattori di rigidità nell'allocazione delle risorse economiche (spesa pubblica, freni all'innovazione tecnologica ed organizzativa; ostacoli alla crescita della produttività, difficoltà a trasferire risorse dal settore dei consumi privati a quello degli investimenti produttivi). Ma per fare tutto ciò occorre una razionale politica economica che incentri i propri interventi, coordinati e concreti, sugli investimenti, sull'occupazione e sul reddito.

Tutto ciò non si ottiene con questo decreto-legge, che non è neanche una « pie-truza » dell'edificio che si dovrebbe costruire. Questo provvedimento, tra l'altro, significa deperimento delle singole personalità, contribuendo all'appiattimento delle retribuzioni; elimina ogni incentivo contro la recessione, porta all'involuzione del rapporto di lavoro; è questo un pericolo concretatosi prima con l'assurdo decreto sul prelievo delle quote di scala mobile sugli stipendi eccedenti i 6 e gli 8 milioni, ed ora con l'allineamento della scala mobile al sistema in vigore per l'industria.

Questo provvedimento, di fatto, porta un peggioramento nelle condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori dei settori interes-

sati. Non è vero — come ha sostenuto il relatore Romei al Senato — che la decisione di avviare una modifica alla vigente disciplina in fatto di remunerazione globale sia derivata da un autonomo atto di volontà sindacale. Infatti, in una recente lettera della federazione unitaria lavoratori delle assicurazioni, indirizzata alla « triplice » e resa pubblica, si è confermato che le rinunce ai diritti acquisiti contrattualmente dai lavoratori delle assicurazioni, concordate con il Governo e con una controparte diversa dall'ANIA, sono state decise dai vertici della « triplice », senza neppure interpellare le rispettive organizzazioni di categoria.

Anche il relatore alla Camera ha affermato che gli accordi tra la Confindustria e la « triplice » hanno recepito gli interessi delle categorie. Noi affermiamo che né la « triplice », né la Confindustria potevano effettuare questo accordo, perché nessuno dei due era firmatario degli accordi che prevedevano le scale mobili ora abolite. Se andassimo al fondo delle cose, constateremmo facilmente che la scala mobile anomala è quella del settore dell'industria, calcolata sul famoso « paniere statistico » che prevede, tra l'altro, statisticamente, un consumo di 50 milioni di giornali contro i 5 milioni che effettivamente vengono acquistati in questi tempi. Al contrario, le scale mobili che si vorrebbero abolire sono calcolate su un indice quale quello dei prezzi al consumo indicato dall'ISTAT.

Abbiamo detto precedentemente che è stata, tra l'altro, vincolata l'autonomia sindacale; ebbene, a questo proposito, noi dovremmo ripetere quanto l'onorevole Valensise — certamente meglio di me — ha affermato ieri in quest'aula, illustrando la nostra pregiudiziale di costituzionalità. Diciamo soltanto che l'autonomia sindacale è stata fatta saltare da questo decreto-legge: il libero esercizio della capacità contrattuale è un diritto costituzionale, ma questo decreto-legge ha soffocato tale diritto. Ma anche la parità dei diritti e dei doveri dei cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione) non è stata rispettata. Questa parità non è stata rispettata poiché è bastato un accordo tra i padroni (come li chiamano le sinistre), i dirigenti dei sindacati dei lavoratori ed il Governo, maggioritario in fatto di « non sfiducia », per colpire certi lavoratori dipendenti e per non toccare altre categorie, quali quelle degli autonomi. Si è, cioè, defraudata e sacrificata con un atto di imperio (il decreto-leg-

ge è sempre un atto d'imperio) una certa categoria di cittadini lavoratori, recando conseguentemente vantaggio ad un'altra categoria, cioè agli imprenditori, attraverso il minor onere che essi sosterranno per il pagamento dei salari e degli stipendi, nonché attraverso il minor costo della gestione aziendale.

All'articolo 39 la Costituzione stabilisce la libertà contrattuale delle organizzazioni sindacali; ma che importa! Basta un accordo di vertice, di tipo analogo a quello recepito dal decreto-legge in esame ed il gioco è fatto. Così i meccanismi di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita vengono sottratti alla pattuizione delle parti e ad ogni contrattazione.

È fuori da ogni dubbio che la drammatica situazione in cui l'economia italiana versa, in conseguenza di errate politiche riconducibili alla responsabilità dei Governi di centro-sinistra che più volte trovarono la « comprensione o costruttiva opposizione » del partito comunista, necessita di rimedi radicali e coraggiosi. Tuttavia, è altrettanto indubbio che tali rimedi non possono essere affrontati dagli stessi responsabili del disastro i quali tentano di nascondere le loro pregresse responsabilità barattando una politica di sacrifici per il paese con l'acquisizione di complicità e di posizioni di potere, senza risanare i mali profondi della economia italiana e senza imboccare una strada di sviluppo equilibrato e duraturo, e con l'unica prospettiva della collettivizzazione della società italiana.

Non pensa il Governo, circa i miliardi che non verrebbero messi in circolazione con questi provvedimenti e con il decreto-legge n. 15, che avrebbe potuto rastrellare in altri settori la stessa quantità di denaro? Avrebbe, ad esempio, potuto eliminare quei numerosi enti inutili e sovvenzionati che continuano a prosperare. Non è forse grande colpa aver ritardato fino a ieri l'avvio, sul piano delle realizzazioni concrete, della politica per il risparmio energetico? E quelle numerose « leggine » varate qui negli ultimi giorni della VI legislatura, basate semplicemente su interessi clientelari ed elettorali, non hanno forse portato ad un aggravamento della situazione? E che dire dell'errata politica di economia pubblica fin qui seguita? Buona parte del *deficit* delle imprese pubbliche deriva dagli enormi interessi pagati per spropositati indebitamenti.

Sui lavoratori, oltre a gravare le minacce e le punizioni di ordine retributivo (dal blocco della scala mobile a quello degli scatti di anzianità, al tentativo di impadronirsi delle indennità di liquidazione e di buonuscita), graveranno gli aumenti delle tariffe, il caro-casa, il caro-libri, il caro-generi alimentari, il caro-abbigliamento, il caro-tutto, il caro-vita! Tutto continua ad aumentare e noi cosa facciamo? Togliamo denaro ai lavoratori. Ma è possibile che non si sia pensato che questi lavoratori, avendo creduto nella certezza del diritto (ora non vi crederanno più) nella prospettiva di avere la liquidazione, di realizzare certi incassi, hanno assunto impegni, hanno coltivato prospettive per la famiglia ed ora, improvvisamente, per un decreto-legge, per un accordo tra Confindustria, « triplice » e Governo, si vedono sottratti introiti che dovevano essere certi e quindi si trovano nella condizione di non poter far fronte ad impegni eventualmente assunti, magari per avere una casa propria al momento della pensione, per poter far continuare gli studi ai propri figli, per dare decoro alla famiglia?

E la chiamate tutela della libertà, questa? Altro che soprusi, altro che abusi, altro che prepotenze! E l'ipocrisia demagogica peggiore, che voi fate passare per democrazia! Non solo, ma voi stessi al Governo siete già convinti che non è questa la strada giusta. Tanto è vero che il ministro del lavoro, al Senato, a conclusione del dibattito sulla conversione in legge di questo decreto-legge, ha detto: « Anche se si sta facendo strada » (c'è qui la preoccupazione di capire che si ha torto, che si è avuto torto, che ci si è incamminati lungo una strada sbagliata) « la convinzione che la riduzione del costo del lavoro... non sia sufficiente per rilanciare su basi più solide la ripresa dello sviluppo economico... ». Voi dunque sostenete che è necessaria la riduzione del costo del lavoro, ma non dite che è indispensabile l'incremento della produzione, non dite che è necessario avviare, facilitare, la produzione, prendere i dovuti provvedimenti per aumentare l'esportazione; e ciò sarebbe possibile, in quanto vi sono approfonditi studi al riguardo e i giornali ogni giorno parlano dei vari modi possibili per aumentare le esportazioni. Invece, facciamo i decreti-legge punitivi, elaboriamo un articolo di questo decreto-legge, l'articolo 1, che fatalmente provocherà discrepanze, contrasti e

dubbi che vanno al di là dell'applicazione di una modificazione ad un articolo del codice civile e ad un articolo del codice della navigazione.

Già sono stati avanzati, specialmente al Senato, alcuni dubbi e alcune preoccupazioni. Si è parlato proprio di questa impossibilità di inserire tutti i gruppi omogenei di lavoro. Si è altresì discusso giustamente della preoccupazione che questo decreto suscita in coloro che per principio mirano ad un miglioramento costante del tenore di vita per tutti gli italiani.

Che cosa fate voi invece? Punite alcune categorie diminuendo i loro diritti, parificandoli a quelli riconosciuti ai dipendenti del settore industriale, ma non aumentate i diritti di coloro i quali hanno un trattamento inferiore a quanto è stato stabilito per i dipendenti dell'industria.

Che cosa intendete fare? Andare verso un regime di pianificazione? Andare incontro alle sinistre? Andare sfacciatamente verso il marxismo in modo che vi sia un livellamento in basso, non un miglioramento del tenore di vita della società?

Per questi motivi — tra l'altro, chiedendo almeno la soppressione dell'articolo 1 — noi siamo decisamente contrari a questo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il discorso che va fatto su questo disegno di legge di conversione non può prescindere da tutte le eccezioni giuridico-costituzionali che sono state sollevate ieri dai colleghi Valensise e Bollati, eccezioni che io, considerandole pienamente acquisite alla discussione, non intendo naturalmente ripetere perché, oltretutto, farei male quel che molto bene hanno fatto i miei colleghi.

Mi limiterò, invece, a considerare gli inconvenienti della decretazione di urgenza proprio in questa materia. Qui non starò a vedere se ricorressero o meno i requisiti voluti dall'articolo 77 della Costituzione, circa la necessità e l'urgenza, perché entrerei in un campo molto opinabile e discutibile. Constato semplicemente che questa « decretomania » dalla quale, da alcuni anni a questa parte il Governo, e in modo particolare l'attuale Governo Andreotti, sembra affetto, ha finito con il creare gra-

vissimi inconvenienti. E siccome « il troppo stroppia », abbiamo avuto due decreti-legge (quello che stiamo discutendo e quello che è all'esame del Senato e che concerne la riduzione del costo del lavoro) che sono stati presentati con una improvvisazione, con una superficialità che hanno dato e daranno luogo ad ulteriori inconvenienti.

Innanzitutto, per quale motivo è stato presentato per primo l'attuale decreto-legge che stiamo per convertire? È stato presentato il 1° febbraio 1977 perché il Governo, essendo stato raggiunto l'accordo tra la « triplice » e la Confindustria, riteneva che si potesse arrivare ad una pronta approvazione, dimenticando o non tenendo conto che un provvedimento del genere andava prima raccordato all'altro provvedimento che il 7 febbraio è stato presentato al Senato e che affronta proprio il punto cruciale, quello cioè della scala mobile e della incidenza di questa non soltanto sul costo del lavoro, ma anche sul carovita. Il fatto che il Governo abbia pensato che questo provvedimento dovesse essere tranquillamente approvato perché vi erano gli accordi tra le parti sociali e che l'altro decreto-legge potesse costituire una sorta di compensazione e potesse in certo qual modo porre i sindacati di fronte alle loro responsabilità, ha determinato una confusione tale per cui adesso siamo di fronte a questa situazione: il 2 aprile scade il decreto-legge in discussione e il 7 o l'8 aprile scade l'altro decreto-legge.

Da un lato, il Governo ricerca affannosamente un punto d'intesa con i sindacati, fino ad inviare il ministro del tesoro come un pacco postale direttamente a Washington, perché apporti con la massima fretta quegli aggiustamenti alla lettera d'intenti che dovrebbero consentire al Fondo monetario internazionale di elargire il tanto decantato prestito di 530 milioni di dollari. Questa del prestito è diventata una favoletta, peraltro priva anche di morale. Infatti, con 530 milioni di dollari non si risolvono i problemi dell'economia italiana. Proprio questa mattina ho ascoltato alla radio la notizia secondo la quale un altro ministro, Ossola, si trova in Ecuador per trattare non solo l'importazione di alcuni prodotti (il petrolio e, sembra, anche le banane a buon prezzo), ma soprattutto un prestito di 300 milioni di dollari. Ciò sta a dimostrare che la caccia spasmodica ai prestiti non si ferma al Fondo monetario, ma si va dilatando in tutto il mondo.

Praticamente, dunque, il Governo si è limitato a fare il seguente ragionamento: visto che l'applicazione dell'indennità di contingenza può essere modificata attraverso un accordo tra la Confindustria e la « triplice », non abbiamo da preoccuparci. Questo è il primo errore d'impostazione: l'aver questo Governo ritenuto che tutto debba essere agganciato non alla dinamica salariale, ma alla dinamica sindacale. Se non si fa un accordo con la « triplice », in Italia non si fanno provvedimenti legislativi. Questo è un errore madornale per due ragioni. In primo luogo, perché le leggi devono riguardare tutti i cittadini. Si parla tanto di provvedimenti corporativi, che in verità sarebbero settoriali, perché il corporativismo è qualcosa di molto più serio ed importante, e poi si dimentica che quanto si fa non è altro che la traduzione in termini cogenti di legge (e quindi di coercizione legislativa) di un accordo tra alcune parti, che non rappresentano per nulla tutte le parti, e meno che mai rappresentano tutti i lavoratori. Sappiamo, infatti, che al di là della « triplice » vi sono la CISNAL, i sindacati autonomi, i lavoratori autonomi, una enorme miriade di lavoratori che non hanno mai saputo niente di questo accordo, come del resto non ne hanno saputo niente neanche gli stessi lavoratori della « triplice », perché una volta tanto il discorso è stato di vertice e non ha interessato la base. Avrei voluto vedere, se si fossero interpellati i lavoratori, quale risposta avrebbero dato ai dirigenti sindacali! Credo che Lama avrebbe fatto in anticipo quella cattiva figura che ha fatto all'università di Roma qualche tempo dopo.

Questo è quindi il primo errore di impostazione. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il Governo non si è neppure preoccupato di verificare se il provvedimento in esame avesse una sua validità, prima di presentare al Senato l'altro provvedimento, che ha provocato le ire dei sindacati. Se, dunque, un beneficio questo provvedimento avrebbe potuto presentare, cioè quello di avere provocato la cosiddetta « tregua sindacale », tale beneficio si è perduto sette giorni dopo con l'altro provvedimento; il che dimostra la episodicità, la provvisorietà, il pressapochismo con cui il Governo sta operando in questa materia.

Ecco perché, a nostro avviso, si sarebbe dovuto preliminarmente esaminare il problema di cui si sta occupando il Senato, che si porrà alla Camera da qui a qual-

che giorno e che non sappiamo quale soluzione potrà avere. L'onorevole Andreotti ragiona per notti (ha detto che due notti le ha fatte e che una terza se la vorrebbe risparmiare, almeno stando alle dichiarazioni che ha reso questa mattina alla radio). La verità è che il problema, ammesso che con un ulteriore « pasticciaccio » possa venire « rappattumato », si rifletterà necessariamente sul discorso del quale ci occupiamo. In sostanza si vorrebbe arrivare ad un compromesso, alleggerendo il « paniere » perché ne consegua una minore incidenza di alcuni prezzi sulla scala mobile, attraverso l'eliminazione di alcune componenti del « paniere » quali, ad esempio, i prezzi dei giornali (si aprirebbe in materia un lungo discorso che non è il caso, per il momento, di fare), dei trasporti e dell'energia elettrica.

Se si giungerà al Senato al « pasticciaccio » cui mi sono riferito, le ripercussioni per i lavoratori saranno ancora più gravi; si avrà non solo quella « sterilizzazione » dell'IVA sulla scala mobile che ha già provocato — e noi lo avevamo previsto — una ulteriore spinta inflattiva, ma anche altre conseguenze.

Ci si è detto: si tratta di un aumento dell'IVA di soli due punti, dal 12 al 14 per cento. Avete detto niente! Prima di tutto, l'aumento concerneva anche altri punti, dal momento che i prodotti cosiddetti di non largo consumo, di lusso, hanno subito un aumento dal 30 al 35 per cento; e si badi che nell'elenco di questi ultimi prodotti è anche compreso il sapone da barba... Ognuno di noi, quando si rade, deve ricordarsi che paga il 35 per cento di IVA sul sapone che usa! Comunque, a prescindere da questa considerazione, risultava chiaro che il 2 per cento di aumento sull'aliquota più diffusa — quella del 12 per cento — avrebbe determinato una ulteriore spinta inflattiva. Assistiamo, dunque, al fatto che la « sterilizzazione » di cui sopra non risolverà alcunché, soprattutto se si ricorrerà all'artificio di alleggerire il « paniere »; non risolverà soprattutto il problema del costo dei prodotti di largo consumo. D'altra parte, vedremo che i nostri lavoratori verranno « bastonati » una seconda volta, attraverso il provvedimento che stimo esaminando, che toglie loro diritti acquisiti, come è stato, con molto senso di responsabilità, sottolineato dai colleghi del mio gruppo.

Come si pensa di poter innovare e intervenire in questa materia, con una serie di

disposizioni che non hanno alcun rispetto delle esigenze e dei diritti dei lavoratori? Si commette, infatti, innanzi tutto un errore nei tempi e nei modi, cercando di risolvere un problema che è di fatti già acquisiti e non acquisibili. Non si può modificare il tempo! Il tempo è sempre produttivo di effetti giuridici (basti pensare all'istituto della prescrizione). Cosa facciamo agendo in questo modo se non eliminare di colpo diritti di lavoratori da tempo riconosciuti? Cosa sono, poi, tali diritti (è il punto più importante dell'intera questione)? Sono diritti connaturati alla remunerazione, non sono dei fatti aggiuntivi, additivi, sostitutivi, marginali; sono parte integrante della retribuzione, della remunerazione, del salario e dello stipendio. Come si fa a togliere un diritto di questa natura, anche se per avventura, sia stato mal congegnato? Non sostengo infatti che sia stata una soluzione ottimale a certi problemi. Ammette lo stesso relatore che si è trattato di una tipica invenzione italiana, una tipica soluzione — se volete — all'italiana. Dopo che si è stabilito tutto ciò, dopo che si è stabilito che la contingenza non può che considerarsi parte della remunerazione; dopo che si è fissato il principio che la buonuscita non è che un *quid* di questo elemento generale sostitutivo della remunerazione, che è stato differito, rinviato al compimento del ciclo lavorativo; una volta che si siano acquisiti questi concetti, come si può ora fare marcia indietro e cercare di trovare un punto di riferimento nuovo? L'indennità di anzianità non è altro che una remunerazione differita del lavoro rivalutata attraverso gli scatti di contingenza. Quindi tutto questo — e lo ha detto il relatore al Senato — non può che comportare rispetto di questi diritti quesiti. E non mi si venga a dire che tutto ciò è stato deciso in nome dell'autonomia sindacale! Trattandosi di una remunerazione differita, è chiaro che questa fa parte integrante del corrispettivo e quindi non può essere tolta. Essendo poi affidata all'autonomia contrattazione delle parti, non può essere regolata per legge. Perché o è autonomia sindacale, e allora non la si può porre sotto l'usbergo dell'imperio della legge; o non è più autonomia sindacale, allora è materia legislativa. A meno che — e questa è una tesi che noi abbiamo respinto sin dal primo momento — per autonomia sindacale si debba intendere un ordine al Governo di fare le leggi e al Parlamento di

accettarle supinamente. E noi respingiamo questa interpretazione.

Tutto questo dimostra che si è seguita un'impostazione erronea nei tempi. Ma c'è stata anche un'impostazione erronea nei modi. Se il fine conclamato è solo quello di voler condurre una lotta contro l'inflazione, lo strumento scelto è sbagliato, perché la lotta all'inflazione si deve condurla con ben altri accorgimenti. La lotta all'inflazione va condotta innanzitutto dando la possibilità di una espansione nel lavoro. Va condotta con una maggiore produttività (non produzione soltanto, che rappresenta un calcolo materiale). Va condotta con una capacità di penetrazione sui mercati stranieri, cioè esportando a prezzi competitivi (e con questi congegni i prezzi non saranno mai competitivi). Va condotta riducendo i contrappesi che nascono dai cosiddetti oneri sociali (abbiamo detto più volte che l'Italia è il paese in cui l'incidenza degli oneri sociali è la più elevata che esista, non perché questi oneri sociali vadano a finire nelle tasche dei lavoratori — perché il male allora sarebbe limitato o superato — ma per il fatto che ci sono dei grossi carrozoni — e in proposito si veda la nostra battaglia nei confronti dell'INPS — che non fanno che appesantire l'incidenza degli oneri sociali senza alcun beneficio per i lavoratori). La lotta all'inflazione, inoltre, va condotta riducendo l'enorme dilatazione della spesa pubblica (oggi siamo arrivati a debiti astronomici sia per quanto riguarda il bilancio dello Stato e il bilancio degli enti locali, sia per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti). Va condotta, questa battaglia, analizzando tutto il problema del consumismo, valutando quelli che sono i prodotti da restringere nel consumo. Si parla tanto, ad esempio, del problema della carne: perché non cerchiamo innanzitutto di risolvere il problema del consumo della carne con accordi più vantaggiosi di quelli che abbiamo con i paesi dell'est? Visto che il ministro Ossola è riuscito a trovare le banane ad un prezzo competitivo nell'Ecuador, perché non andiamo a cercare, in Argentina o altrove, la carne a prezzi competitivi, anziché comprarla nei paesi dell'est, consentendo così al partito comunista di riscuotere tangenti che non formeranno mai oggetto — penso — di un'inchiesta come quella compiuta per la Lockheed?

Questi sono i punti che possono consentire di poter attenuare, o combattere,

l'inflazione galoppante che oggi noi vediamo, purtroppo, sempre più prendere piede in Italia.

Entriamo ora nel merito del provvedimento, sia pure in una rapida sintesi. Lo stesso relatore al Senato — mi servo principalmente di questa relazione, perché più compiuta di quella orale svolta ieri alla Camera — dichiara che tutto quello che si risparmierebbe con l'approvazione del provvedimento in esame non supererebbe l'1 per cento della massa salariale nell'industria, stimata in 34.700 miliardi di lire. Precisamente il risparmio sarebbe di lire 267 miliardi, facendo riferimento agli occupati dell'industria in senso stretto, e di lire 337 miliardi facendo riferimento alla occupazione complessiva dell'industria, compreso il settore delle costruzioni. Come si vede, un provvedimento che incide per l'1 per cento sulla massa salariale non è tale da risolvere i problemi di fondo. E si badi che, se il riferimento fosse fatto, anziché ai lavoratori dell'industria, compresi i lavoratori edili, al complesso dei lavoratori, la percentuale sopra menzionata si ridurrebbe ulteriormente, scendendo a valori veramente irrilevanti. Aggiunge il relatore al Senato che i benefici che ricaveranno le imprese da questo provvedimento — naturalmente si parla solo delle imprese alle quali si applica il provvedimento medesimo — consistono nella diminuzione del maggior onere contabile, per quanto concerne il costo del lavoro nel 1977, dal 25,4 per cento al 21,50 per cento; una diminuzione, quindi, del 3,9 per cento. C'è da dire che questa stima è molto approssimativa, e lo riconosce lo stesso relatore al Senato, avvertendo che essa non tiene conto di alcune variabili, tra cui il costo del denaro, aggiungo, di interventi sul costo del lavoro sulla base di altri parametri. Aggiungo inoltre che, ammesso che queste misure avessero un minimo di efficacia, esse produrrebbero nei confronti dei lavoratori colpiti dal provvedimento una tale mole di svantaggi da non poter essere compensata dai modestissimi vantaggi posti in luce dalla relazione presentata al Senato.

Non possiamo quindi accettare un provvedimento che non ha alcuna valida ragione d'essere. Si consideri tra l'altro che la modifica degli articoli 2121 del codice civile e 361, 919 e 920 del codice della navigazione non solo è tale da defraudare i lavoratori dei diritti sacrosanti che loro

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

spettano, ma crea ulteriori sperequazioni, poiché ad esempio non consente la cumulabilità dell'indennità di contingenza con l'indennità di liquidazione. Per quanto riguarda poi il congedo dei marittimi, il Parlamento è dovuto intervenire per correggere alcuni effetti eccessivamente distorsivi. In tal modo l'articolo 1 del decreto-legge è diventato un testo ancor più rabberciato di quanto non fosse nell'originaria formulazione del Governo, avendo subito tali e tante rappezature da denunciare l'inadeguatezza del congegno che si è voluto adottare.

Ma oltre alle incongruenze, e soprattutto alle ingiustizie determinate dalle norme di cui all'articolo 1, una ulteriore e successiva ingiustizia deriva dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge, che creano evidenti sperequazioni. L'articolo 2 infatti stabilisce un appiattimento al trattamento dei lavoratori dell'industria di quello di tutti gli altri lavoratori, grazie all'eliminazione delle cosiddette scale mobili anomale. Mi chiedo innanzitutto perché se il congegno della scala mobile non piace, non si affronta il discorso nella sua globalità. Il concetto di scala mobile infatti è frutto dell'inventiva delle parti sociali, che ha dato luogo a questa specie di salvagente o di paracadute. Io dico, scherzando, che questo congegno si può paragonare proprio al salvagente che si dà ad un uomo inesperto di nuoto, in modo che, se viene a trovarsi in acque agitate, possa salvarsi ed evitare di andare a fondo. Ebbene, in queste acque agitate dell'economia italiana, con una inflazione galoppante, con i prezzi che salgono alle stelle (si pensi che l'indice ISTAT di febbraio porta un aumento del 2.9 per cento, il che significa che nel giro di un anno l'aumento dei prezzi dovrebbe superare il 30 per cento), se non si offre questo salvagente al lavoratore italiano, costui finirà veramente per annegare.

Se dunque quello della scala mobile è un congegno che oggi si risolve in ulteriori conseguenze negative, se la scala mobile, per avventura, finisce per ingranare una serie di reazioni che possono determinare un ulteriore aumento dell'inflazione, allora è tutto il sistema che deve essere rivisto, e non soltanto il settore delle scale mobili anomale.

Si ricordi che queste scale mobili anomale sono nate proprio in virtù di una anomalia delle stesse prestazioni. Non è stato per un capriccio che gli stipendi, ad

esempio, dei bancari, dei dipendenti delle società assicuratrici, dei marittimi, eccetera, sono stati agganciati a questo criterio, proprio perché questi lavoratori non beneficiavano della regolare contrattazione salariale, ed avevano quindi bisogno di sostegni, di congegni, di supporti diversi da quelli dei lavoratori le cui retribuzioni erano agganciate alla scala mobile tradizionale.

È quindi un errore l'aver voluto modificare di colpo queste scale mobili anomale, senza aver valutato la loro stessa genesi, e rifiutandosi di capire che, se sono anomale, lo sono perché è anomalo il relativo rapporto di lavoro.

L'articolo 2 aggiunge poi al danno la beffa, perché il previsto appiattimento costituisce un danno per chi stava meglio, mentre non consente alcun allineamento dal basso verso l'alto. Chi sta male, quindi, praticamente continua a star male, mentre chi sta bene deve star male. Tutto questo non può che provocare ulteriori guasti, ulteriori danni.

La soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge è la spia, è la dichiarazione diretta, è la prova lampante dell'anomalia di tutto questo provvedimento, perché è proprio sulla destinazione delle somme che si presume di risparmiare che non si riesce a trovare un punto di coagulo. Sopprimendo l'articolo 3, tutto va a finire nel *mare magnum* delle buone intenzioni governative, senza che si sappia quale danno potrà venirne all'economia italiana, in genere, ed ai lavoratori in particolare. Non possiamo quindi accettare una simile impostazione, come non la stanno accettando i lavoratori interessati. I giornali di ieri pubblicavano la notizia che un funzionario del Banco di Sicilia, a Messina, ha presentato ricorso al pretore di quella città contro questi provvedimenti, sollevando quelle eccezioni di incostituzionalità che ieri hanno formato oggetto della puntuale disamina che l'onorevole Valensise ha compiuto, richiamandosi appunto agli articoli 3, 36, 39 e 53 della Costituzione.

Non è quindi escluso che, dopo il rigetto della pregiudiziale di costituzionalità da parte della Camera, un magistrato di merito possa prendere in considerazione la questione, considerando non palesemente infondata l'eccezione di incostituzionalità, e rinviando quindi alla Corte costituzionale l'esame di tutta questa delicata materia.

Anche la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge praticamente ha provocato una ulteriore mutilazione di questo provvedimento, di per se stesso già tanto poco valido. Anche in questo caso, siamo di fronte alla dimostrazione che neanche il termine fino al quale la soppressione delle scale mobili anomale avrebbe avuto efficacia — 31 gennaio 1979 — merita di essere preso in considerazione dal legislatore (tant'è che lo si è voluto togliere di mezzo) mentre l'articolo 6 costituisce il solito « zuccherino » fiscale, con il quale si dà il contenuto di un risparmio sulle tasse, che per altro vengono poi prelevate abbondantemente in modo diverso dai salari dei lavoratori già così danneggiati.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che questo provvedimento non merita assolutamente alcuna nostra particolare considerazione di benevolenza. La nostra lotta non si fermerà qui, ma continuerà in tutti i modi consentiti, anche attraverso le vie giudiziarie, nella speranza di giungere ad una pronuncia definitiva della Corte costituzionale.

Ci auguriamo che, dopo questa parentesi piuttosto nervosa, in cui il Governo Andreotti cerca di agganciare la propria sopravvivenza ai problemi del costo del lavoro, si giunga ad una più serena e valida valutazione del problema, che riguarda tutti i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, con un riesame anche della legge n. 741 del 1959, con la quale fu decisa la validità *erga omnes* dei contratti collettivi e fu elaborato l'attuale sistema di scala mobile.

Come si vede, si tratta di problemi di ben più vasta portata, che non possono assolutamente essere risolti con un provvedimento contraddittorio e dannoso per i destini dei lavoratori italiani quale è quello in discussione, che proprio per queste ragioni viene da noi decisamente respinto (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Robaldo. Ne ha facoltà.

ROBALDO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i tempi rigorosamente ristretti nei quali deve essere contenuto il dibattito parlamentare e la conseguente impossibilità tecnica di apportare emendamenti a questo provvedimento (che dovrà quindi essere

convertito così come emendato dal Senato, pena la sua decadenza), condizionano e frenano la discussione, rendendola pressoché accademica.

Questo dato obiettivo, che toglie spazio e potere all'iniziativa del Parlamento, è anche conseguenza dell'incerta e non concorde valutazione che Governo, forze politiche e forze sindacali hanno dato e danno sulla gravità della crisi economica in atto nel paese e sui modi e tempi per superarla.

Questo si era già verificato in occasione della conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita (corresponsione in buoni del tesoro in luogo dei maggiori compensi dovuti per l'aumento del costo della vita per i percettori di stipendi superiori agli 8 milioni, contenuta al 50 per cento per gli stipendi dai 6 agli 8 milioni); in base a quanto è dato facilmente prevedere, avverrà pure prossimamente per la conversione in legge del decreto-legge relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, visto che il termine ultimo di conversione scade l'8 aprile prossimo e la discussione in merito inizierà al Senato soltanto oggi pomeriggio.

Dall'autunno scorso ad oggi, il Governo e le forze politiche e sindacali hanno più volte assunto, in ordine ai provvedimenti proposti in materia di costo del lavoro, atteggiamenti contrastanti, rispondenti più ad esigenze congiunturali che a necessità strutturali, come invece la situazione richiederebbe.

Il Governo, che aveva posto a base del suo programma un impegno di lotta all'inflazione (impegno che era stato ribadito con fermezza nel discorso tenuto dal Presidente del Consiglio in quest'aula nello scorso mese di novembre, con l'invito alle parti sociali a definire entro un mese con libera contrattazione un'intesa sul problema della scala mobile e del costo del lavoro) non ha saputo tenere un atteggiamento fermo e coerente in proposito, né assumere decisioni adeguate alla gravità della crisi economica in atto.

Siamo d'accordo sul fatto che il provvedimento in esame — come gli altri due che ho prima citato — attiene a questioni in materia di scala mobile e di produttività che nel passato non furono mai affrontate. Ma il problema non è quello di contrastare l'adozione di questo o quel provvedimento, ma piuttosto di stabilire se essi siano ade-

guati a quanto sarebbe richiesto dall'aggravarsi della crisi. La nostra parte politica giudicava e giudica ampiamente inadeguati tali provvedimenti e la giustezza di tale critica ha purtroppo l'autorevole conferma nel giudizio che il Fondo monetario internazionale ha dato della nostra realtà economica. Quando proponevamo una politica severa ed una revisione coraggiosa del meccanismo della scala mobile, non lo facevamo con l'intento di colpire i lavoratori, ma perché siamo convinti che tale meccanismo, definito perverso da ministri in carica, influisce pesantemente sul processo inflattivo, che è conseguenza della inflazione da costi e di quella da domanda. Di fronte alla drammaticità della situazione, mentre l'occupazione, la sicurezza del posto di lavoro ed un certo benessere duramente conquistato stanno diventando sempre più precari per i lavoratori; mentre per le masse di disoccupati e di giovani in attesa di prima occupazione non si intravede la minima prospettiva di assorbimento a livello produttivo, voler portare avanti la battaglia per la conservazione delle scale mobili anomale (che è poi la battaglia di certi lavoratori relativamente fortunati, che vogliono a tutti i costi difendere le loro posizioni di privilegio), può avere quasi del paradossale!

Nodo del problema per contenere l'inflazione da costi, è quello del miglioramento della produttività con il risvolto connesso della necessaria azione sul costo del lavoro, problema che va affrontato e risolto per permettere una reale ripresa dell'accumulazione e quindi dell'espansione economica. Da molti, nel dibattito in Commissione ed in aula, è stato osservato che il costo del lavoro non è l'unica variabile sulla quale operare. Siamo d'accordo nel dire che il problema del costo del lavoro non va visto a sé stante, bensì in funzione del problema della produttività (costo del lavoro per unità di prodotto); bisogna quindi operare in diverse direzioni: innovazione tecnologica, che deve migliorare le nostre ragioni di scambio nei rapporti internazionali; formazione professionale; riduzione e qualificazione della spesa pubblica; tutti questi momenti sono essenziali per rilanciare su basi più solide la ripresa dello sviluppo economico. Siamo pure perfettamente d'accordo con il relatore onorevole Tedeschi, quando dice che il costo del lavoro non è una variabile indipendente dal sistema ed aggiungiamo che queste teorie superficiali, fatte proprie in passato anche da ministri del

lavoro, hanno giocato un ruolo forse determinante nel portarci alla crisi attuale.

Venendo alla specificità del provvedimento in esame, in particolare agli articoli 1 e 2 quali risultano dopo gli emendamenti introdotti dal Senato, va detto che questo provvedimento riflette le intese intercorse tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e la Confindustria, senza vulnerare la sfera contrattuale delle parti sociali. L'articolo 1 esclude la computabilità degli aumenti della contingenza posteriori al 31 gennaio 1977, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; mentre l'articolo 2 abolisce i meccanismi di contingenza percentualizzati ed anomali, ponendosi come momento di razionalizzazione del settore, nel senso di creare un sistema unico. In forza dell'articolo 2, infatti, non potranno più verificarsi in futuro le forme di conglobamento dei miglioramenti della scala mobile nelle retribuzioni, come avveniva in vari settori. Questo dovrebbe rispondere a due esigenze: contenere in certa misura l'inflazione e raggiungere una maggiore perequazione tra i lavoratori, abolendo le conseguenti differenze fra i vari sistemi retributivi collegati alle varie azioni del costo della vita, effetto della diversa forza contrattuale delle categorie, che ha trovato spazio nella scarsa attenzione delle forze politiche. La sostituzione dell'originario articolo 3, operata dal Senato, diretta a delegare al Governo la determinazione delle forme di utilizzazione delle somme derivanti dall'abolizione delle scale mobili anomale, è più chiara e precisa rispetto a quella formulata in precedenza dal Governo. Nella misura in cui sono interessati i settori del credito, delle assicurazioni e delle aziende municipalizzate, diciamo che è opportuno e necessario che la finalizzazione delle somme risparmiate sia tesa alla riduzione dei tassi di interesse, dei premi assicurativi e delle tariffe.

Voteremo a favore del disegno di legge in discussione, pur con le riserve e le critiche dianzi espresse sulla disorganicità e l'inadeguatezza dell'azione governativa per una rigorosa politica antinflazionistica. È necessario infine che per il futuro sia l'attività dei pubblici poteri ad indurre comportamenti coerenti nelle parti sociali, mentre per il passato vi è stata carenza del Governo ed in genere mancanza di sensibilità da parte delle forze politiche. Infatti, in passato il Governo e le forze politiche sono intervenuti sempre *a posteriori*

ed in ritardo, e si è trascurata l'opportunità di definire una strategia di politica del lavoro, che, basata anche sul consenso delle forze sociali, valesse ad indirizzarne l'azione, così da arrivare a comportamenti coerenti e generalizzati, evitando in tal modo ai pubblici poteri la necessità di intervenire in una materia tanto delicata.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALMI-RANTE** ed altri: « Modifica dell'articolo 96 della Costituzione in merito alla competenza della magistratura ordinaria per i reati comuni commessi dai Presidenti del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni » (1124) (con parere della IV Commissione);

**MASSARI:** « Perequazione del trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico e degli enti locali » (1162) (con parere della II, della V e della VI Commissione);

#### *II Commissione (Interni):*

**BERNARDI** ed altri: « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1152) (con parere della I e della V Commissione);

**CIANNAMEA** ed altri: « Estensione ai segretari comunali delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 » (1251) (con parere della I e della V Commissione);

#### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

**VILLA** ed altri: « Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra » (1017) (con parere della I, della V, della VII e della XIII Commissione);

**MOLE:** « Riordinamento del " ruolo speciale transitorio " degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (1081) (con parere della I, della V, e della VII Commissione);

#### *VIII Commissione (Istruzione):*

**BERLINGUER GIOVANNI** ed altri: « Norme per il coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica » (1169) (con parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

**LEZZI:** « Modifiche e integrazioni della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo » (1228) (con parere della I, della IV, della V, della VI e della IX Commissione);

#### *IX Commissione (Lavori pubblici):*

**RAUTI** ed altri: « Risanamento urbanistico » (517) (con parere della I, della II e della IV Commissione);

#### *X Commissione (Trasporti):*

**CAPPELLI** ed altri: « Ordinamento degli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore » (1090) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

#### *XI Commissione (Agricoltura):*

**ASCARI RACCAGNI** e **BIASINI:** « Istituzione del parco nazionale di Campigna » (555) (Con parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione);

**VINEIS** ed altri: « Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento » (1096) (con parere della I e della IV Commissione);

#### *XIII Commissione (Lavoro):*

**BERTANI ELETTA** ed altri: « Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei dipendenti da imprese di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici » (1100) (con parere della I, della V, della XI e della XII Commissione);

**CAPPELLI** ed altri: « Assicurazione obbligatoria di malattia e di invalidità, vecchiaia e superstiti INPS per gli agenti e produttori di assicurazione. Modifica dell'articolo 29, n. 4, lettera e) della legge

3 giugno 1975, n. 160 » (1718) (con parere della V Commissione);

BOFFARDI INES: « Norme per il pagamento ai pensionati di anzianità delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 20, lettera c), nonché degli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » (1222) (con parere della V Commissione);

*Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti in materia di servizi di sicurezza:*

FRANCHI ed altri: « Attività informativa e tutela del segreto nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato: organizzazione e attribuzioni » (1087).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

TEDESCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dai numerosi interventi sono emersi alcuni problemi. C'è stato un ulteriore approfondimento su alcuni temi che la conversione in legge di questo decreto-legge ci propone. Comunque, sembra alla Commissione che alcune osservazioni di fondo, che d'altra parte erano state già preannunziate in sede di pregiudiziale di costituzionalità, siano veramente fuori dai temi trattati dal decreto-legge. Infatti, il decreto-legge — è stato sottolineato da più parti — incide sulle scale mobili cosiddette anomale e sul computo dell'indennità di liquidazione.

In merito alla normativa sulle scale mobili anomale va precisato che l'osservazione secondo la quale si tratterebbe di niente altro che di un recepimento di un accordo tra la Confindustria e i sindacati, è abbastanza infondata. Infatti, sia in sede di relazione, sia nell'intervento del Governo si è apprezzato l'accordo tra Confindustria e sindacati, nel presupposto, però della piena ed intera autonomia di decisione legislativa, in questa materia, del Governo e del Parlamento. Ne vi è stata alcuna violazione dei diritti dei lavoratori non rappresentati dalle tre confederazioni sindacali, in quanto l'intervento legislativo, per sua natura, riguarda la generalità dei

cittadini: si è fatto riferimento all'accordo soltanto come apprezzamento di uno sforzo delle parti sociali, almeno delle parti sociali più rappresentative, di accogliere l'invito del Governo ad intervenire su alcune disfunzioni relative alla scala mobile in generale, e in particolare alle scale mobili anomale, senza alcuna autolimitazione della facoltà di provvedere successivamente in via legislativa da parte del Governo e del Parlamento.

Per quanto riguarda il problema delle scale mobili anomale, va rilevato che la scala mobile non è l'unica componente del salario; essa è anzi una componente transitoria del salario, che si propone, come sappiamo dagli accordi stessi, di effettuare rapidamente un recupero parziale, per la verità elevato dopo gli accordi del 1975, della perdita di potere d'acquisto del salario conseguente agli aumenti del costo della vita. Ma rimangono inalterate tutte le altre componenti della retribuzione, non soltanto la retribuzione di base, ma anche tutto quanto vi può essere aggiunto via via dalla contrattazione nazionale, dalla contrattazione di categoria, dalla contrattazione articolata, dai passaggi di categoria, dagli aumenti di merito, che evidentemente costituiscono il nucleo essenziale della dinamica retributiva; e rimane la piena autonomia delle parti sociali di adeguare man mano le retribuzioni a seconda dell'andamento generale dell'economia.

Quindi, non vi è, né da un punto di vista contrattuale, né tanto meno da un punto di vista legislativo, una limitazione o una incidenza, e tanto meno una incidenza per quanto riguarda i diritti acquisiti nelle retribuzioni. Va inoltre precisato che, proprio trattandosi di un recupero parziale automatico, attraverso il meccanismo della scala mobile, del potere di acquisto dei salari, questo deve avere oggettivamente carattere di uniformità e di uguaglianza. Ciò non significa, come è stato fatto osservare da qualcuno — mi pare dall'onorevole Santagati —, un appiattimento, in quanto l'esigenza del non appiattimento non deve essere soddisfatta con gli strumenti previsti per il recupero automatico del potere d'acquisto dei salari, ma semmai ricorrendo a quegli istituti ai quali accennavo precedentemente, cioè alla contrattazione e alle altre forme che garantiscono la correlazione del salario all'andamento generale dell'economia e ai valori della professionalità.

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, relativo all'incidenza delle scale mobili sull'indennità di liquidazione, e la non cumulabilità rispetto a tale indennità degli scatti successivi al 1° febbraio 1977, va ancora osservato — date anche le considerazioni che sono state fatte nel corso di alcuni interventi — che non viene toccato, innanzitutto, alcun diritto quesito e che secondariamente, anche per quanto riguarda il futuro, nulla vieta che in funzione del futuro andamento dell'economia, in sede di contrattazione generale o articolata, o anche in sede legislativa, se si riterrà opportuno, si possano adeguare ulteriormente le retribuzioni in funzione del calcolo per le liquidazioni.

Si tratta soltanto di rendersi conto che in un periodo di inflazione galoppante, l'estendere l'automatismo degli strumenti di parziale tutela del potere di acquisto del salario a tutti gli istituti posti in essere dal rapporto di lavoro significa irrigidirne il costo e appesantirlo in maniera eccessiva, soprattutto in un quadro particolarmente difficile di gestione aziendale, in cui le imprese, per ristabilire un equilibrio tra costi e ricavi, hanno evidentemente bisogno di rendere meno onerosa l'incidenza automatica degli scatti della scala mobile sulla indennità di liquidazione. Sono fatti salvi, quindi, i diritti acquisiti, e sono fatte salve le possibilità di intervenire successivamente per salvaguardare nella sostanza i benefici introdotti con l'indennità di liquidazione.

Credo che siano queste le ragioni di fondo (e mi pare che nell'intervento dell'onorevole Robaldo siano state messe bene in evidenza) per le quali il provvedimento rappresenta — e la Commissione conferma questa impostazione — un fatto significativo ed importante. Va apprezzato il sacrificio che i lavoratori hanno responsabilmente, attraverso le categorie maggiormente rappresentative, accettato. È comunque responsabilità del Governo e del Parlamento intervenire, per fare in modo che ci sia la possibilità di raggiungere l'obiettivo della parità, dell'eguaglianza del punto di contingenza e perché ci sia, per quanto riguarda le indennità di liquidazione, un minore appesantimento, almeno provvisorio, nelle aziende, data la particolare situazione economica che stiamo vivendo.

Concordo con quanti nei loro interventi hanno definito questo provvedimento non esaustivo rispetto ai problemi generali del

costo del lavoro e più in generale della produttività. Ciò non toglie che il provvedimento sia in linea rispetto agli obiettivi generali che il Governo ed il Parlamento si prefiggono di raggiungere in questo particolare momento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, ha riproposto temi sui quali si è già sviluppato un ampio confronto nell'altro ramo del Parlamento e, anche se purtroppo in termini più ristretti, in sede di Commissione lavoro della Camera.

Vorrei anche dire che questo dibattito è stato preceduto da un lungo confronto tra le forze sociali e nel paese; non è esatto quanto ha detto l'onorevole Baghino, e cioè che questo decreto-legge è uscito improvvisamente, una bella mattina, senza che nessuno ne sapesse nulla. È un anno che si discuteva su tali questioni, tra le forze politiche e sociali presenti nel paese, naturalmente con valutazioni diverse; l'argomento, comunque, rientrava in un « pacchetto » di proposte che nelle sue linee generali era già stato preannunciato dalla relazione programmatica del Presidente del Consiglio, nell'affrontare i temi economici della competitività della nostra produzione, del rilancio produttivo nel nostro paese. I giudizi espressi in quest'aula sono stati di vario ordine: di natura politica, giuridica e tecnica. Occorre, però, ricondurre il filo di questi provvedimenti al « pacchetto » nella sua complessità ed alla linea economica proposta dal Governo, se si vuol cogliere il significato specifico di questo decreto-legge.

L'onorevole Zoppetti avrebbe ragione nelle sue valutazioni politiche se noi ci trovassimo di fronte ad una proposta isolata e velleitaria, tesa a colpire o a punire i lavoratori con indirizzi settoriali, fuori dal contesto di una manovra a largo respiro per la stabilizzazione economica del paese. Ho già avuto modo di rispondere a queste osservazioni in sede di Commissione, ma poiché l'onorevole Zoppetti torna a mettere in evidenza aspetti politici di ordine generale, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati su alcune conside-

razioni di carattere generale nelle quali il provvedimento va necessariamente inquadrato. Infatti, non è possibile esprimere una valutazione seria sulle norme — che mi auguro siano approvate senza ulteriori modifiche da parte della Camera — se non si tiene conto di tutti gli interventi predisposti dal Governo, sia di quelli già approvati dal Parlamento, sia di quelli in discussione presso le Commissioni. Tali interventi sono tutti diretti ad un coordinamento programmatico e tesi alla lotta a fondo contro l'inflazione, al ristabilimento della nostra economia di mercato, nell'indispensabile equilibrio tra salari e profitti (condizione essenziale per la crescita del reddito), all'aumento degli investimenti ed alla ripresa occupazionale, con particolare riferimento ai giovani, dei cui problemi si sta interessando, in questi giorni, la Commissione lavoro del Senato. Bisognerà, altresì, dare una risposta alle attese del paese per una nuova condizione femminile e approntare adeguate leggi per l'agricoltura, tese al riequilibrio della nostra bilancia alimentare. È necessario anche provvedere ad una adeguata politica per il Mezzogiorno, ed emanare provvedimenti fiscali e tariffari.

Ho accennato a tutte queste cose poiché su queste questioni si sta discutendo ed è aperto un confronto tra Governo e sindacati, tra organizzazioni del lavoro e forze politiche. Quindi è chiaro che se dalla inventiva del Governo fosse uscito solo questo decreto-legge, saremmo tutti d'accordo sulla impossibilità di raggiungere degli obiettivi validi. Ma, evidentemente, esiste un programma articolato che è già all'esame, in gran parte, del Consiglio dei ministri e che quest'ultimo deve tradurre in disegni di legge. Vi sono poi altri provvedimenti, già varati dal Consiglio dei ministri, che, come la riforma sanitaria, sono già stati trasmessi al Parlamento.

Del resto, onorevole Zoppetti, il voto favorevole del gruppo comunista espresso al Senato (e qui riconfermato) non è interpretabile se non come una presa d'atto che è in corso da parte del Governo un'azione globale per aggredire i problemi che emergono dalla società italiana e per affrontare la crisi economica.

Logicamente, se isoliamo questo decreto-legge dal « pacchetto » delle proposte dell'onorevole Andreotti e lo giudichiamo autonomamente, constatiamo che esso ha un peso limitato e, apparentemente, potrebbe sem-

brare teso in una sola direzione di sacrifici e di rinunce. Tuttavia, così non è se esso viene giudicato nel quadro della manovra generale posta in atto dal Governo.

Vorrei fare una seconda considerazione: noi siamo qui chiamati a giudicare se si debba rendere applicabile o meno uno degli accordi intervenuti tra Confindustria e sindacati per la riduzione del costo del lavoro. Su tale circostanza gli onorevoli Bolliati e Valensise hanno parlato di « lesa autonomia del Parlamento ». L'onorevole Valensise si è addirittura richiamato all'articolo 70 e seguenti della Costituzione. Ma è noto che lo stesso Governo ha prospettato ai sindacati ed alla Confindustria questi problemi: cioè l'esigenza di coinvolgere le parti sociali in un clima di corresponsabilizzazione di fronte ai difficili problemi della nostra economia. Il Governo ha proposto alcune ipotesi, in parte accolte nell'accordo interconfederale e in parte ancora in discussione. Noi oggi, come Parlamento, siamo chiamati in modo assolutamente autonomo a giudicare l'opportunità di modificare la nostra legislazione in materia; semmai confortati anche da una scelta contenuta nell'accordo confederale, che interpreta, se non certamente tutte, larghe volontà emergenti nel nostro paese. Mi sembra pertanto giusto, onorevole Zoppetti e onorevole Adriana Palomby, che debba essere modificato il giudizio politico secondo cui il Governo ha puntato tutto sul sacrificio dei lavoratori. Non è stato il Governo ad inventare il problema del costo del lavoro, se è vero, come è vero, che esso da tempo è al centro dell'attenzione di tutte le forze sindacali responsabili del paese e delle forze politiche interessate alla ripresa dell'occupazione.

Noi ribadiamo quindi che questo problema rappresenta una delle diverse componenti del nostro processo produttivo che vanno riesaminate se vogliamo far uscire il paese dalla crisi. Anche noi abbiamo respinto la tesi che il problema del costo del lavoro sia l'unico problema; ma indubbiamente esiste.

Sull'accordo confederale sono stati espressi diversi giudizi e qui noi dobbiamo ribadire che, pur con i suoi obiettivi limiti, esso rappresenta un'occasione importante per incidere sulla dinamica dei costi per unità di produzione, come giustamente ha voluto far osservare l'onorevole Bertoldi in sede di Commissione, richiamando l'esigenza di una globalità di interventi e di una

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

loro programmazione al fine di incidere nelle varie fasi. Noi stiamo trattando di una di queste, ora: non vi è abdicazione del Parlamento nell'andare a mettere in atto strumenti idonei per l'effettiva applicazione di parte di quell'accordo. Vi è il libero esercizio, come ha rilevato il relatore Tedeschi, di una azione politica e legislativa tesa ad attuare misure dirette alla riduzione del costo del lavoro (qual è quella della eliminazione delle cosiddette scale mobili anomale) che vuole attuare un principio di perequazione tra le diverse categorie di lavoratori, come è detto precisamente nella relazione del Governo al decreto-legge.

Si è anche criticato in vari interventi, da parte degli onorevoli Zoppetti, Adriana Palomby, Bollati e Santagati, il ricorso allo strumento del decreto-legge ed i tempi ristretti nei quali la Camera è chiamata ad approvarne la conversione. Orbene, desidero assicurare che il Governo è particolarmente sensibile all'esigenza che il Parlamento possa svolgere la sua azione legislativa senza ristrettezze ed angustie di tempi; ma, come è noto ai colleghi intervenuti, in tema di corretto uso del decreto-legge, costituzionalmente previsto per le circostanze di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Governo ha ritenuto che vi fosse, di fronte al gravissimo precipitare della situazione economica, la necessità di adottare, con interventi rapidi e politicamente qualificanti, certe urgenti decisioni. Ci rendiamo tuttavia conto dei limiti di questo strumento, anche nell'attuale articolazione istituzionale, perché, mentre il Senato ha potuto fare indagini conoscitive, ha potuto approfondire lungamente questo problema, la Camera ha dovuto concentrare in pochi giorni l'esame del provvedimento.

Esigenze di politica economica con riflessi di carattere internazionale, l'urgenza di dimostrare una precisa volontà di contenimento dell'inflazione, l'accordo raggiunto tra Confindustria e sindacati, hanno suggerito il ricorso allo strumento del decreto-legge, che certamente è uno strumento eccezionale e che il Governo cercherà in futuro di evitare, proprio per consentire al Parlamento di operare con la maggiore ampiezza di facoltà.

Quanto alle osservazioni tecniche in ordine al provvedimento, bisogna fare alcune precisazioni. In sostanza con esso prevediamo l'eliminazione della contingenza dal calcolo dell'indennità di anzianità, la

abolizione delle scale mobili anomale e il divieto di futuro conglobamento della contingenza nella retribuzione.

Ritengo di dover confermare — anche dopo le osservazioni critiche e molto dure svolte dai parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale sugli effetti che sono stati previsti — l'esame degli effetti previsti e analizzati quali risultano dalla tabella n. 4 che abbiamo allegato al decreto-legge. Cioè, non potendo tenere conto di altre variabili (come, ad esempio, il costo del denaro, che hanno una loro influenza indiscutibile, ma sulle quali il Governo cercherà di operare in senso anti-inflazionistico generale), realizzeremo nell'industria un'economia di alcuni punti considerando sia gli effetti del minor onere pagato nell'anno sia quello dei minori accantonamenti per l'indennità di anzianità.

L'onorevole Santagati, evidentemente, ha letto soltanto una parte della relazione Romei o non ha interpretato tutto il provvedimento nel suo complesso, che non porta ad un minore onere e ad una riduzione dell'1 per cento, ma al recupero di alcuni punti, dei quali quelli per gli accantonamenti possiamo anche calcolarli all'incirca sui 3,9-4 punti, mentre gli altri, che hanno degli effetti indotti, li calcoleremo anche in relazione allo sviluppo della situazione economica del paese. Infatti, per quanto si riferisce alla eliminazione delle scale mobili anomale, poiché riguardano in piccola parte il settore industriale, i loro effetti diretti nel settore sono modesti, ma potrebbero indirettamente esercitare una sensibile influenza se si esplicheranno in un contesto, auspicabile da tutti, di riduzione del costo del denaro. La norma è comunque rivolta a fini perequativi e antinflazionistici.

Nel corso della discussione non mi sembra siano state sollevate eccezioni alla esigenza — nel momento in cui andiamo a rivedere l'applicazione delle indennità di contingenza — di ridurre le differenziazioni tra le diverse categorie di lavoratori, salvo la difesa delle scale mobili anomale fatta dai deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale, giustificate con le diverse situazioni di questi lavoratori; e questo è molto discutibile, ma non c'è il tempo per replicare a fondo. Dico soltanto che qui siamo di fronte a particolari congegni di scala mobile che hanno gravato sul costo di produzione in una misura maggiore alla perdita del potere di acquisto subita dai

lavoratori in conseguenza dell'aumento del costo della vita. Da qui la decisione dei sindacati che, evidentemente, non è cervelotica, come non è cervelotica la decisione del Governo di intervenire in uno spazio in cui c'è concordanza di posizioni.

Gli effetti sono stati giudicati da molti perversi, poiché l'aumento automatico delle retribuzioni, senza una corretta volutazione dell'incidenza dei costi, ha aperto una pericolosissima spirale. Non diversa è stata, quindi, la valutazione delle confederazioni sindacali, per cui possiamo ritenere che la decisione che stiamo per prendere va incontro ad una vasta convergenza di opinioni. Poiché nella discussione è riemerso — soprattutto da una parte — l'interrogativo più generale e si è anche equivocato, a mio modo di vedere, sulla validità dell'istituto dell'indennità di anzianità e sugli intendimenti del Governo a questo riguardo, occorre precisare che non sono in discussione i diritti acquisiti (come è stato più volte ripetuto negli interventi dei deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale) che sono e rimangono totalmente garantiti. Si propone una normativa che consenta nei confronti di questo istituto un recupero di alcuni punti sul costo del lavoro. Non c'è in questa legge il proposito, né il Governo ha assunto iniziative a questo fine, di eliminare il sistema del salario differito, tanto più se già maturato, e non debbono sussistere motivi di timore da parte dei lavoratori di perdere titoli di indennità di anzianità o di altri istituti che hanno un analogo contenuto.

La norma stabilita con l'articolo 1 è a chiare lettere interpretabile nella prospettiva di mantenimento del reddito differito a titolo di indennità di anzianità.

L'articolo 2 — articolo che è stato modificato dal Senato — ha bisogno di alcune precisazioni. Mi riferisco in modo particolare al primo comma di tale articolo, sul quale si è discusso molto anche in Commissione.

Il primo comma dell'articolo 2 è diviso in tre distinte proposizioni giuridiche, ciascuna delle quali ha un proprio oggetto. Per quanto riguarda la prima proposizione, quella che inizia « a partire dal primo febbraio 1977 ... » eccetera, dobbiamo rilevare che si tratta di una norma diretta a ricondurre alla disciplina contrattuale prevista per il settore dell'industria tutti i miglioramenti retributivi collegati alla varia-

zione dell'indice del costo della vita, che risultino superiori a quelli vigenti in questo settore, lasciando invece invariati quelli che hanno una dinamica ad essi inferiore.

La seconda proposizione giuridica (« I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempo differito ») vuole eliminare gli effetti cosiddetti perversi della contingenza attraverso il divieto di conglobamento immediato nella retribuzione delle indennità di contingenza e il divieto di eventuali ricalcoli previsti in tempi differiti che attuino a fine anno il medesimo conglobamento.

La terza proposizione giuridica (« Inoltre, gli effetti della variazione del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente... eccetera »), tende ad eliminare l'indicizzazione di altri elementi della retribuzione, la cui normativa non può essere difforme da quella prevalente prevista dagli accordi interconfederali nei confronti del settore industriale, giudicata al momento il massimo che possa essere tollerato dal sistema economico.

Ad ogni buon conto, il Governo si impegna, nell'applicazione dell'articolo 2, a procedere ad ampie consultazioni con le organizzazioni sindacali, affinché la norma sia attuata secondo gli obiettivi proposti dalla legge e secondo le intese a suo tempo raggiunte.

Sono state infine avanzate critiche ed osservazioni al decreto delegato previsto dall'articolo 2 del disegno di legge nel testo del Senato. Occorre ricordare che il testo presentato dal Governo non lo prevedeva; esso è stato introdotto dal Senato. In sede di emanazione di tale decreto delegato, onorevole Palomby, il Governo si farà doverosamente carico affinché esso sia conforme alla scrupolosa osservanza dei principi costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ringraziare il relatore, onorevole Tedeschi, per il vasto contributo di approfondimento che ha dato e per aver egli favorito il chiarimento di alcuni aspetti del provvedimento, mettendo soprattutto in rilievo la logica globale in cui si inserisce sul piano della iniziativa di politica economica. Ringrazio altresì tutti gli intervenuti (gli onorevoli Zoppetti, Palomby, Bolati, Baghino, Santagati e Robaldo), e in

modo particolare quest'ultimo, rassicurandolo circa il significato del provvedimento nel senso di un impegno generale del Governo a compiere uno sforzo in collaborazione con le forze politiche per armonizzare l'azione contro l'inflazione. Assicuro che si terrà conto dei problemi dei lavoratori. Anche il provvedimento in esame va inquadrato nella politica tesa a salvaguardare, al termine della manovra globale, il potere di acquisto del salario; ad allargare la base produttiva; a rendere competitiva la nostra industria. Questo è il disegno di carattere generale. Vi è la volontà di sviluppare una azione decisa contro l'inflazione; di raggiungere adeguati equilibri economici che ci consentano di riprendere la via della ripresa economica e di assicurare la migliore perequazione tra le diverse categorie di lavoratori; di favorire responsabili atti autonomi espressi dalla volontà sindacale nella modifica degli aspetti più preoccupanti del vigente istituto della indennità di anzianità in ordine all'applicazione nel computo di essa degli scatti della indennità di contingenza. Questi sono i motivi ispiratori di questo decreto-legge, del quale raccomandiamo la conversione in legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello del Senato. Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

**MAZZARINO, Segretario, legge:**

« Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base

della somma fissata nel contratto, o nella quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 »;

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

**ART. 1-bis.**

« L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate ».

All'articolo 2 il primo comma è sostituito con il seguente:

« A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederati e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6 le parole: « non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito » sono sostituite con le altre: « non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito ».

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del decreto-legge ai quali si riferiscono gli emendamenti presentati.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

” L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

L'indennità di cui all'articolo 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ”.

All'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

” A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ”.

All'articolo 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

” A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo del-

le indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ” ».

## ART. 2.

« A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del presente decreto. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.

Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni ».

## ART. 4.

« È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dal Senato:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*Al primo comma dell'articolo 1, terzo alinea, sopprimere le parole: e a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.*

1. 2. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*All'articolo 1, sostituire le parole: 1° febbraio 1977, con le seguenti: 1° maggio 1977.*

1. 3. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*All'articolo 1, sostituire le parole: 1° febbraio 1977, con le seguenti: 16 aprile 1977.*

1. 4. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*All'articolo 1, sostituire le parole: 31 gennaio 1977, con le seguenti: 30 aprile 1977.*

1. 5. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*All'articolo 1, sostituire le parole: 31 gennaio 1977, con le seguenti: 15 aprile 1977.*

1. 6. **Bollati, Valensise, Santagati, Baghino.**

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 1.*

1. 7. **Bollati, Baghino, Valensise, Pazzaglia, Santagati, Franchi, Lo Porto.**

*Al terzo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: al 31 gennaio 1977, con le seguenti: al 31 gennaio 1977 e riferentesi al trimestre di rilevazione 15 gennaio-15 aprile 1977.*

1. 8. **Bollati, Baghino, Valensise, Pazzaglia, Santagati, Franchi, Lo Porto.**

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I rapporti di lavoro risolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi e nei confronti del personale cessato troveranno applicazione i sistemi di scala mobile contrattualmente stabiliti e relative modalità di computazione ai fini della indennità di anzianità.

1. 9. **Bollati, Baghino, Valensise, Pazzaglia, Santagati, Franchi, Lo Porto.**

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

L'esclusione dal computo ai fini del calcolo della indennità di anzianità di cui al presente articolo degli aumenti di indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura scattati a partire dal 1° febbraio 1977 si applica solo al periodo di lavoro successivo a quest'ultima data.

1. 10. **Bollati, Franchi, Valensise, Pazzaglia, Baghino, Santagati.**

*Sopprimere l'articolo 1-bis.*

1-bis 1. **Bollati, Franchi, Valensise, Pazzaglia, Baghino, Santagati, Guarra, Servello, Trantino, Del Donno.**

*All'articolo 1-bis, sostituire le parole: 31 gennaio 1977, con le seguenti: 31 gennaio 1977 e riferiti al trimestre di rilevazione 15 gennaio-15 aprile 1977.*

1-bis 2. **Bollati, Franchi, Valensise, Pazzaglia, Baghino, Santagati, Guarra, Servello, Trantino, Del Donno.**

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: 1° febbraio 1977, con le seguenti: 1° maggio 1977.*

2. 1. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Santagati, Guarra, Franchi, Baghino, Del Donno, Servello, Trantino, Pazzaglia.**

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire la parola: miglioramenti, con la seguente: adeguamenti.*

2. 2. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Santagati, Guarra, Franchi, Baghino, Del Donno, Servello, Trantino, Pazzaglia.**

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

*Al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole:* del costo della vita o di altre forme di indicizzazione, *aggiungere le seguenti:* rilevate nel trimestre 15 gennaio-15 aprile 1977.

2. 3. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Santagati, Guarra, Franchi, Baghino, Del Donno, Servello, Trantino, Pazzaglia.**

*Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole:* in misura non superiore, *con le seguenti:* in misura uguale.

2. 4. **Bollati, Franchi, Valensise, Pazzaglia, Baghino, Santagati.**

*Al primo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole:* I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti.

2. 5. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Santagati, Guarra, Franchi, Baghino, Del Donno, Servello, Trantino, Pazzaglia.**

*Al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole:* del detto settore, *aggiungere le seguenti:* ancorché non previsti o stabiliti contrattualmente per le categorie interessate dal presente decreto.

2. 6. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Baghino, Guarra, Pazzaglia, Santagati, Servello.**

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.*

2. 7. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Baghino, Guarra, Pazzaglia, Santagati, Servello.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Ai lavoratori occupati in settori non industriali i cui sistemi di adeguamento delle retribuzioni, operando soltanto su una parte del trattamento economico, garantiscono un recupero del valore d'acquisto inferiore a quello vigente per il settore industria, sarà comunque applicato il punto di contingenza di detto settore.

2. 8. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Baghino, Guarra, Pazzaglia, Santagati, Servello.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

La normativa che precede non si applica nei confronti di categorie i cui contratti collettivi di lavoro prevedono contrattazioni aziendali che non incidono per la generalità dei lavoratori addetti sui livelli retributivi fissati dai contratti nazionali di lavoro.

2. 9. **Bollati, Valensise, Lo Porto, Baghino, Guarra, Pazzaglia, Santagati, Servello.**

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerli.

BOLLATI. L'emendamento 1. 1 non necessita di illustrazione, poiché l'argomento della soppressione dell'articolo 1 è stato ampiamente svolto nel corso dei nostri interventi in sede di discussione sulle linee generali. Mi preme solamente contrastare quanto è stato or ora affermato dal rappresentante del Governo, secondo il quale, in sostanza, non vi sarebbe la soppressione del reddito differito del lavoratore. Insistiamo nel dire che vi è tale soppressione del reddito differito del lavoratore, quanto meno per ciò che concerne la globalità dello stesso. Gli effetti del mancato calcolo dell'indennità di contingenza per quanto riguarda la misura della indennità di anzianità, concernono, infatti, non solo il periodo che parte dall'entrata in vigore del decreto-legge, ma anche quello che precede tale data, poiché gli aumenti di contingenza non si calcolano neppure per detto precedente periodo.

Per quel che riguarda l'emendamento 1. 2., preciso che con lo stesso si tende, nella sostanza, a mantenere le modifiche dell'articolo 2121 del codice civile, tranne quella relativa agli effetti indotti, sulla indennità di anzianità, della scala mobile.

Gli emendamenti 1. 3., 1. 4., 1. 5. e 1. 6. sono di carattere tecnico. Gli scatti di anzianità sono trimestrali e, per quel che riguarda il periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando, svolgono i loro effetti dal 1° maggio. Noi riteniamo, dunque, che il decreto-legge, per questa parte, debba entrare in vigore alla stessa data (1° maggio), affinché vi sia coincidenza con quella in cui si applica lo scatto di anzianità. Si creerebbe, altrimenti, una difficoltà di carattere interpretativo, che è

del resto già sorta in quanto, facendo decorrere gli effetti del decreto-legge dal 1° febbraio 1977, nasce il dubbio se a quella data debbano essere o meno considerati gli effetti degli scatti di anzianità precedenti al 1° febbraio 1977 (cioè quelli relativi al mese di novembre). Mi sembra che fissare tale data al 1° maggio 1977 sia una modifica di carattere tecnico che giovi alla chiarezza della legge.

In via subordinata, abbiamo presentato un altro emendamento (1. 4.) con il quale chiediamo che detta data sia fissata al 16 aprile 1977, la data cioè in cui, in pratica, vengono determinati gli scatti di anzianità (15 aprile 1977) che entrano in vigore il successivo 1° maggio. Quindi, alternativamente, potrebbero essere prese in considerazione le due date che ho detto: 1° maggio 1977 e 16 aprile 1977.

Gli emendamenti 1. 5 ed 1. 6 sono una diretta conseguenza di quelli precedenti, poiché intendono riportare la data del 31 gennaio 1977, di cui al testo in esame, rispettivamente a quelle del 1° maggio 1977 e del 16 aprile 1977.

Con l'emendamento 1. 7. chiediamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, che riguarda l'articolo 361 del codice della navigazione. Praticamente si estendono gli effetti del mancato computo della indennità di contingenza sulla indennità di anzianità anche alle disposizioni previste dal codice della navigazione. Pertanto avendo chiesto la soppressione del primo comma, è conseguente anche la richiesta di soppressione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge.

L'emendamento 1. 8 può essere considerato subordinato a quello che ho ora illustrato, ed è diretto a riportare gli effetti del decreto-legge ai periodi in cui si verifica la variazione dell'indennità di contingenza, facendo così coincidere il periodo di entrata in vigore del decreto-legge con il periodo di variazione dell'indennità di contingenza.

L'emendamento 1. 9 è motivato dal fatto che per alcuni rapporti di lavoro risolti prima dell'entrata in vigore del decreto al nostro esame, i computi della scala mobile vengono fatti successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, tanto è vero che le liquidazioni che sono state date nel frattempo sono liquidazioni in acconto, in attesa appunto della ulteriore liquidazione derivante dall'adeguamento

della scala mobile che nel frattempo è scattata. Pertanto dobbiamo far salve, per quello che riguarda questi lavoratori, tutte le variazioni in aggiunta a loro favore che sono intervenute in questo periodo, cioè dal momento in cui essi hanno cessato il rapporto di lavoro al momento in cui il decreto-legge entra in vigore.

Tutte le variazioni che sono intervenute in questo periodo debbono dunque essere computate, a favore del lavoratore già licenziato, sulla base delle disposizioni contrattuali allora vigenti e che erano più favorevoli, e non sulla base di quelle, meno favorevoli, derivanti dal presente decreto.

Con l'emendamento 1. 10 chiediamo che l'esclusione dal computo, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (che costituisce l'argomento centrale dell'articolo 1) degli aumenti di indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura scattati a partire dal 1° febbraio 1977 si applichi soltanto al periodo di lavoro successivo a quest'ultima data. Ritengo che si tratti di un argomento di primaria importanza, e del resto esso è stato oggetto di ampia discussione in sede di Commissione, ma soprattutto in quest'aula, avendo noi posto la nostra attenzione sull'esistenza o meno di diritti quesiti dei lavoratori lesi dal presente provvedimento. Noi riteniamo che quanto meno, allorché si escludono dal computo, ai fini dell'indennità di anzianità, gli aumenti di indennità di contingenza che vengono a maturare dopo il 1° febbraio 1977, e questa esclusione incide non solamente sul periodo posteriore al 1977, ma anche su quello anteriore, cioè incide anche su un periodo in relazione al quale i lavoratori hanno già acquisito il diritto di vedersi corrisposta l'indennità di anzianità sulla base degli anni maturati e dell'ultima retribuzione, comprensiva quindi anche degli scatti di indennità di contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977, si vengono a ledere dei diritti quesiti. Allora la proposta che noi avanziamo, e che praticamente è una proposta di compromesso, tende a riconoscere al lavoratore il diritto di godere di una liquidazione dell'indennità di anzianità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, computata sulla base dell'intero stipendio percepito al momento della cessazione stessa, compresa quindi l'indennità di contingenza maturata dopo il 1° febbraio 1977, quanto meno per tutto il periodo lavorativo precedente alla

entrata in vigore del provvedimento. Dalla entrata in vigore del decreto, per il periodo di lavoro successivo, l'indennità di anzianità verrà computata soltanto sulla base della retribuzione in atto al 1° febbraio 1977, senza cioè computarsi gli ulteriori scatti dell'indennità di contingenza. Mi sembra che questa sia una soluzione equa, tale da escludere lesioni dei diritti quesiti dei lavoratori, da apportare maggior chiarezza al testo legislativo, e soprattutto tale da evitare il pericolo di impugnative davanti alla magistratura del provvedimento in esame per illegittimità costituzionale; a parte tutte le considerazioni di ordine sociale e morale nei confronti dei lavoratori stessi, perché anche sotto questa luce appare evidente che debbono essere fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori fino all'entrata in vigore del provvedimento in discussione, anche per quel che riguarda gli effetti degli aumenti che avranno luogo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 1-bis, con il nostro emendamento 1-bis 1 ne chiediamo la soppressione, naturalmente in analogia con la richiesta soppressione dell'articolo 1.

Con l'emendamento 1-bis 2 chiediamo la sostituzione delle parole « 31 gennaio 1977 » con le altre: « 31 gennaio 1977 e riferiti al trimestre di rilevazione 15 gennaio-15 aprile 1977 ». Per questo emendamento vale lo stesso discorso che ho fatto a proposito dell'emendamento 1. 8.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, con l'emendamento 2. 1 chiediamo la sostituzione delle parole « 1° febbraio 1977 » con le altre: « 1° maggio 1977 ». Ho già illustrato i motivi di tale richiesta.

Con l'emendamento 2. 2 chiediamo che la parola « miglioramenti » sia sostituita con la parola « adeguamenti ». Non sembri, questa, una proposta di carattere formale. Già in sede di discussione sulle linee generali abbiamo voluto porre l'accento sulla natura dell'indennità di contingenza, che non è affatto un miglioramento del salario del lavoratore, ma semplicemente un adeguamento di carattere automatico di tale salario all'aumento, già verificatosi in precedenza, del costo della vita. Si tratta quindi di un vero e proprio adeguamento, e non di un miglioramento; e questo mi pare sia importante stabilirlo nella legge, anche agli effetti di future interpretazioni

di questo provvedimento che al limite, a nostro avviso, dovrebbe essere un provvedimento di carattere temporaneo, mentre non lo è più dopo l'avvenuta soppressione da parte del Senato dell'articolo 5 del decreto-legge, che fissava il limite di durata del provvedimento. Poiché queste norme, dunque, diventano permanenti, anche l'interpretazione della natura dell'indennità di anzianità come adeguamento, e non come miglioramento, è importante ai fini di future eventuali leggi in materia di indennità di anzianità.

Con l'emendamento 2. 3 chiediamo che si specifichi sempre che la rilevazione delle forme di indicizzazione deve avvenire nel trimestre 15 gennaio-15 aprile 1977, per i motivi che ho già illustrato abbondantemente.

Chiediamo, ancora, con l'emendamento 2. 4, che al primo comma dell'articolo 2 si sostituiscano le parole « in misura non superiore » con le parole « in misura uguale ». È il grosso discorso, già fatto, della perequazione, o quanto meno della indicizzazione dell'indennità di contingenza. In sostanza, siamo qui di fronte a tre fasce di indennità di contingenza: quella relativa al settore dell'industria, che viene mantenuta; quella di settori più avvantaggiati rispetto all'industria (e dico « più avvantaggiati » in termini quantitativi, perché sono state spiegate le ragioni per le quali alcune categorie percepiscono una indennità di contingenza superiore a quella dell'industria, sulla base di loro esigenze effettive), indennità che viene abbassata fino a raggiungere il livello di quella industriale; una terza categoria, inferiore a quella dell'industria, che rimane com'è. Quando si parla di giustizia perequativa — come si fa nella relazione svolta al Senato — si dovrebbe quanto meno riportare gli effetti anche di queste indennità di contingenza a quelli previsti per il settore industriale, che voi considerate il settore intermedio.

L'emendamento 2. 5 tende in pratica ad eliminare tutti gli effetti dell'articolo 2, il quale non solo appiattisce gli effetti dell'indennità di contingenza, ma esclude anche la possibilità di conglobamento di tale indennità nella retribuzione e il suo computo nei ricalcoli previsti in tempi differiti.

Su questo tema avevo avanzato, in sede di discussione sulle linee generali, una domanda che è rimasta purtroppo senza risposta, in quanto ritengo che il mancato conglobamento incida anche sulla tredicesi-

ma e quattordicesima mensilità, sulla indennità di mancato preavviso e su tutte le altre indennità, con un'ulteriore grossa decurtazione del salario dei lavoratori. L'esclusione dell'indennità di contingenza dal ricalcolo previsto in tempi differiti si traduce invece in una eliminazione dei possibili effetti sugli scatti di anzianità.

Volete appiattare l'indennità di contingenza, livellandola per tutti a quella dell'industria? D'accordo, ma almeno fate salvi gli effetti di tale indennità sugli scatti di anzianità e consentite il conglobamento nella retribuzione.

L'emendamento 2. 6., si riferisce a quella parte dell'articolo 2 che è stata tanto discussa e che appare di oscura interpretazione. Noi vorremmo in pratica estendere quella che ci appare come una deroga agli effetti dell'articolo 2 anche ai settori diversi da quello industriale. Altrimenti, si tende a ricondurre al settore industriale il trattamento di lavoratori che attualmente godono in certi campi di condizioni migliori, ma poi a questi ultimi non si concedono i vantaggi che attualmente rispetto ad essi sono riconosciuti ai lavoratori dell'industria.

Con l'emendamento 2. 7., chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2; nel quale si afferma che ai lavoratori occupati in settori diversi da quello industriale continuano ad essere applicate le disposizioni previste dai rispettivi accordi, anche se meno vantaggiose rispetto a quelle industriali. Non ho bisogno di illustrare questo emendamento, perché si tratta di eliminare il negativo effetto per quei lavoratori non appartenenti al settore industriale che vedono la propria normativa sull'indennità di contingenza inferiore a quella del settore industriale.

Anche l'emendamento 2. 8., tende a riportare quanto meno al punto di recupero della contingenza del settore industriale tutti quei settori che hanno invece una normativa deteriore rispetto a quella del settore industriale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 9. osservo che esistono categorie di lavoratori i quali hanno contratti aziendali ma, in virtù del contratto nazionale di lavoro, non possono mutare attraverso i contratti aziendali la loro retribuzione (per esempio, gli assicuratori); essi quindi non solamente si trovano sacrificati agli effetti dell'indennità di contingenza, ma lo sono ulteriormente dal momento che non possono mutare la

normativa in materia salariale né, attraverso i contratti aziendali, aumentare la retribuzione. Doppio è il sacrificio nei loro confronti: in ordine all'indennità di contingenza ed alla mancata possibilità di adeguamento della retribuzione per il variato costo della vita.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1. **Valensise, Santagati, Bollati, Pazzaglia, Baghino, Lo Porto.**

*Dopo il primo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Restano in vigore le disposizioni previste dalla legge 14 luglio 1959, n. 741.

4. 2. **Valensise, Santagati, Bollati, Pazzaglia, Baghino, Lo Porto.**

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.*

4. 3. **Valensise, Santagati, Bollati, Pazzaglia, Baghino, Lo Porto.**

*All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno carattere sospensivo e la loro efficacia cessa il 16 aprile 1978 data in cui riprendono vigore tutte le norme contrattuali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 4. **Valensise, Bollati, Pazzaglia, Santagati, Lo Porto, Baghino, Guarra, Trantino, Tripodi.**

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente*

*articolo 4-bis:*

Le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino al 30 aprile 1978.

4. 01. **Valensise, Santagati, Bollati, Pazzaglia, Baghino, Lo Porto.**

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*articolo 4-bis:*

Le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino al 31 dicembre 1978.

**4. 02. Valensise, Santagati, Bollati, Pazzaglia, Baghino, Lo Porto.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerli.

VALENSISE. L'emendamento 4. 1., è soppresivo dell'articolo 4, del decreto-legge, secondo la stessa logica che ispira i successivi emendamenti 4. 2., 4. 3 e 4. 4.

In via principale, osserviamo che la soppressione dell'articolo 4 del decreto-legge vuole sottolineare il carattere congiunturale del decreto stesso nella sua temporaneità. Si tratterebbe di una temporaneità di carattere implicito, perché l'articolo 4 dichiara l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel decreto stesso, ed al secondo comma recita: « Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto, sono nulle di diritto ». Una norma di questo genere, se soppressa, darebbe implicitamente un carattere sospensivo al decreto stesso, un carattere cioè temporaneo. L'abrogazione prevista dall'articolo 4 ha invece un contenuto indubbiamente strutturale al quale riteniamo di doverci opporre.

Con l'emendamento 4. 2., nella stessa logica, abbiamo ritenuto di dover affermare la permanenza in vigore delle disposizioni previste dalla legge 14 luglio 1959, n. 741. Infatti, ci sembra oltremodo pericoloso che tale legge non venga esplicitamente richiamata dal decreto-legge in discussione. Ci sembra pericoloso per gli effetti perversi — usiamo pure questa parola — che potrebbero derivare ai lavoratori in relazione ad interpretazioni estensive del provvedimento al nostro esame.

Con l'emendamento 4. 3. chiediamo la soppressione, in subordine, del secondo comma dell'articolo 4, relativo alla nullità di diritto delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il decreto-legge, in quanto riteniamo che tali clausole debbano essere fatte salve e che il decreto debba avere una proiezione nell'avvenire, con il rispetto dei diritti quesiti, sorti sot-

to il vigore di clausole contrattuali e regolamentari consolidate nel tempo, entrate a far parte della regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Con l'emendamento 4. 4. riaffermiamo, come accennavo un momento fa, la natura sospensiva delle norme di cui al presente decreto. L'emendamento 4. 4. recita: « Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno carattere sospensivo e la loro efficacia cessa il 16 aprile 1978, data in cui riprendono vigore tutte le norme contrattuali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Su questo punto aspettiamo di sentire — ammesso e non concesso che vogliano farcela sentire — la voce del relatore e del Governo. Su questo emendamento, che ha un contenuto indubbiamente chiaro, ma anche provocatorio, ci aspettiamo una presa di posizione del Governo che chiarisca il suo atteggiamento nei confronti di una normativa di natura punitiva, che fa recedere un particolare settore, una fascia particolare, anche se estesissima, di lavoratori. Attraverso l'affermazione del carattere sospensivo delle norme in questione, noi riaffermiamo la natura strettamente congiunturale del provvedimento al nostro esame; natura congiunturale che deve essere esplicitata dalla affermata natura sospensiva delle disposizioni del decreto-legge, perché dopo la sospensione i diritti dei lavoratori, che sono stati compressi, possano riprendere ad esplicare i loro effetti. Abbiamo indicato la data del 16 aprile 1978; data che ci sembra mediamente indicativa di un periodo, di una fase, in cui le maggiori necessità della congiuntura dovrebbero essere superate anche secondo le previsioni e le anticipazioni effettuate dagli esperti governativi. In ogni caso, mi sembra che il Governo dovrebbe su questo punto rispondere e dire se il sistema instaurato con il decreto-legge in esame sia un sistema strutturale; se si tratti cioè di un nuovo passo verso una nuova visione ed una nuova struttura del rapporto di lavoro (comportanti quella lesione dell'autonomia contrattuale di cui ieri abbiamo parlato e quelle vistose lesioni dei principi costituzionali che ieri abbiamo denunziato), oppure se il Governo intenda riaffermare la temporaneità di questa normativa, resa necessaria dalla congiuntura alla quale il Governo intende opporre, appunto, misure di carattere eccezionale, e per ciò stesso temporanee.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

L'articolo aggiuntivo 4. 01 risponde alla stessa logica dei precedenti emendamenti; con esso chiediamo che le disposizioni di cui al presente decreto restino in vigore fino al 30 aprile 1978. È lo stesso discorso che ho fatto prima presentato con una formulazione diversa; è un emendamento che abbiamo presentato a parte, rispetto alla sottolineatura del carattere sospensivo delle norme, per ripristinare in sostanza l'originario articolo 5 del decreto-legge. Questo articolo assegnava al decreto un carattere di temporaneità, poiché precisava che le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti in vigore fino al 31 dicembre 1979. Con motivazioni assolutamente non convincenti, l'articolo 5 del decreto, e quindi il carattere temporaneo delle norme, sono stati soppressi dal Senato. Il nostro articolo aggiuntivo 4. 01. in sostanza non fa che proporre il ripristino dell'articolo 5 del decreto, soppresso dal Senato, portando al 30 aprile 1978 (rispetto alla data originariamente prevista del 31 gennaio 1979), il termine di validità del decreto. Anche questa è una proposta che ha un contenuto sostanziale, ma soprattutto di stimolo nei confronti del Governo, perché desideriamo accertare quale sia la posizione del Governo stesso nei confronti della durata del decreto.

L'articolo aggiuntivo 4. 02. prospetta una data alternativa per l'efficacia delle norme, rispetto al 30 aprile del 1978; in tale articolo aggiuntivo proponiamo che le norme stesse restino in vigore fino al 31 dicembre 1978.

PRESIDENTE. Avverto che, completato l'esame degli articoli — con le relative votazioni — del disegno di legge, si passerà alla votazione segreta finale del disegno di legge stesso. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge?

TEDESCHI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge, e riferiti agli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, perché tendono a modificare sostanzialmente il significato del provvedimento. Gli emendamenti 1. 1. e 1. 7. propongono, rispettivamente, di ripristinare l'attuale formulazione degli articoli 2121 del codice civile e 361 del codice della navigazione, mentre gli altri spostano gli effetti del decreto, facendo venire meno gli obiettivi del provvedimento. Per questi motivi il Governo è contrario a tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, mantiene i suoi emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bollati 1. 9.

(È respinto).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 1. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 1-bis. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 1-bis. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bol-  
lati 2. 9.

(È respinto).

Onorevole Valensise, mantiene i suoi  
emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti  
all'articolo 4 del decreto-legge, non accet-  
tati dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione  
l'emendamento Valensise 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Va-  
lensise 4. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Va-  
lensise 4. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Va-  
lensise 4. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo  
Valensise 4. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo  
Valensise 4. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del di-  
segno di legge, nel testo della Commis-  
sione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno  
di legge.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è dele-  
gato, nel termine di due mesi a decorrere  
dall'entrata in vigore della presente legge,  
a determinare con decreto del Presidente  
della Repubblica su proposta del ministro  
del lavoro e della previdenza sociale, di  
concerto con il ministro del tesoro, sen-  
titi il CIPE e le organizzazioni sindacali  
più rappresentative sul piano nazionale, la  
utilizzazione delle somme derivanti nel-  
l'anno 1977 dalla differenza tra i tratta-  
menti discendenti dalle regolamentazioni  
modificate con il decreto 1° febbraio 1977,  
n. 12, e quelle dovute per effetto delle  
disposizioni di cui all'articolo 2 del de-  
creto stesso, nonché a regolare le moda-  
lità di riscossione e i relativi controlli e  
sanzioni.

Nel determinare la destinazione delle  
predette somme sarà osservato il criterio  
— secondo indicazioni di priorità indivi-  
duate dal CIPE — di conseguire, attra-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

verso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

**dis. 2. 1. Valensise, Pazzaglia, Bollati, Baghino, Santagati.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Le somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto stesso sono destinate dalle singole imprese all'ampliamento degli impianti produttivi ed al conseguente incremento delle attività che determinino un incremento occupazionale.

**dis. 2. 2. Valensise, Pazzaglia, Bollati, Baghino, Santagati.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Le somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso sono destinate alla costituzione di un fondo speciale gestito di concerto dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell'industria per il risanamento delle aziende dei settori interessati dalla presente legge colpite dalla congiuntura economica.

**dis. 2. 3. Valensise, Pazzaglia, Bollati, Baghino, Santagati.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Le somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle derivanti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso sono destinate dalle imprese alla istituzione di corsi di qualificazione professionale retribuiti per i giovani.

**dis. 2. 4. Valensise, Santagati, Bollati, Lo Porto, Baghino, Guarra, Trantino, Tripodi.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di illustrarli.

**VALENSISE.** Con l'emendamento dis. 2. 1. chiediamo la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Ci sembra che la soppressione possa essere dettata dalle stesse ragioni che hanno ispirato l'emanazione del decreto.

Se è vero che questo decreto dovrebbe essere anticongiunturale, se è vero che attraverso i sacrifici e le misure coercitivamente imposte a larghissime fasce di lavoratori si intende perseguire una diminuzione dei costi aziendali e dei cosiddetti « costi di produzione », colpendo un elemento di tali costi, quale la remunerazione del lavoratore, ebbene in questa logica è assolutamente inammissibile — oserei dire ridicolo — che si proponga un articolo 2 del disegno di legge di conversione con il quale il Governo intende mettere le mani addirittura sulle somme risultanti dalla differenza tra le minori remunerazioni corrisposte per effetto del decreto-legge, e quelle che invece avrebbero dovuto essere corrisposte, per utilizzare in qualche modo queste somme. Il Governo, proprio a tale scopo, chiede una delega.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo articolo 2 è il « cuore scandaloso » — mi si consenta l'espressione — di questo provvedimento. Esso rivela la strumentalizzazione e l'assoluta mancanza di un qualsiasi disegno generale di politica economica alla base di questo provvedimento che impone sacrifici ai lavoratori.

Non si gioca con i salari dei lavoratori, né con i principi generali dell'economia; non si deve affermare, contrariamente alla verità, che l'inflazione dipende dall'unico fattore rappresentato dal salario, per poi venirci a dire che le somme risparmiate comprimendone la dinamica saranno destinate alla spesa pubblica. Infatti, attraverso l'articolo 2 si conferisce una delega al Governo per determinare, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'utilizzazione delle somme derivanti dal decreto in discussione. Per salvarsi l'anima, è vero, vi è l'ultimo comma dell'articolo 2, che prescrive che nel determinare la destinazione delle somme sarà osservato il criterio — secondo indicazioni di priorità individuate dal CIPE — di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di ser-

vizi di interesse collettivo. A parte la genericità agiuridica di una prescrizione di tale genere, perché è una enunciazione di principio, il nostro ragionamento è un altro e rimane un altro. Volete abbassare i costi di produzione delle aziende attraverso l'imposizione di correzioni pesanti, di mortificazioni delle remunerazioni dei lavoratori? Ebbene, quello che risulta in meno, rimanga alle aziende, rimanga nell'ambito del settore produttivo, perché altrimenti salta tutta la premessa logica, che è stata posta a base di questo decreto; e il decreto rivela scandalosamente, attraverso l'articolo 2, il suo completo distacco da un qualsiasi disegno complessivo e generale di politica economica.

Mi sia consentito ricordare che noi discutiamo — lo ha detto un momento fa l'onorevole Santagati, ma è bene ribadirlo — un provvedimento che mortifica la remunerazione di fasce estesissime di lavoratori; discutiamo di una materia i cui contenuti ci sfuggono. In questo momento, infatti, non conosciamo le intese in corso tra il Governo e una parte delle forze sindacali (quelle della « triplice ») e non sappiamo quali contenuti saranno dati al decreto-legge in esame.

È questa una situazione aberrante, che imporrebbe una sospensiva, ma, si sa, sono cose che i partiti della sinistra completamente ignorano: noi non sappiamo quali siano i contenuti veri ed effettivi del provvedimento in esame, perché tali contenuti dipendono dagli accordi che si stanno facendo a palazzo Chigi. A seconda della maggiore o minore ampiezza della « sterilizzazione », i sacrifici richiesti ai lavoratori saranno maggiori o minori.

Quindi, noi legiferiamo al buio in questo momento, legiferiamo senza cognizione di causa. Una cosa sola è certa: una fascia di lavoratori viene colpita nella sua remunerazione. Un Governo pensoso del rispetto delle componenti sociali avrebbe dovuto chiedere la sospensione di questo dibattito o avrebbe dovuto, quanto meno, riunire i due provvedimenti in uno solo, per non porre il Parlamento in condizioni di discutere un disegno di legge vuoto di contenuti, perché i contenuti si stanno discutendo in altra sede.

Elevo — e ritengo di interpretare il sentimento dei colleghi del mio gruppo — una protesta formale, accorata, di fronte ad un simile modo di procedere, che non può essere giustificato dalla necessità, dalle ur-

genze e dalle scadenze, che non può essere giustificato dalla situazione politica. Quando ci si trova di fronte a casi di questo genere, bisogna dire alto e forte che le conseguenze politiche devono essere trattate. Non si può continuare ad andare avanti con il ricorso a questi espedienti, che chiamano ad altri espedienti e che ci abitua ad una degradazione delle funzioni e degli istituti. Queste sono le osservazioni che ho ritenuto di fare ad illustrazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Circa l'emendamento dis. 2. 2, volendo rimanere nella logica dell'utilizzazione delle somme derivanti dalla differenza tra la normativa in vigore e la normativa che dovrebbe entrare in vigore dopo l'approvazione definitiva del decreto, noi proponiamo in via subordinata di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Le somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto stesso sono destinate dalle singole imprese all'ampliamento degli impianti produttivi e al conseguente incremento delle attività che determinino un incremento occupazionale ».

Ci sembra che, se si vuol rimanere sul terreno della logica della riutilizzazione delle differenze ricavate, le economie dei costi di produzione dovrebbero essere lasciate alle imprese, perché queste possano provvedere ad un ampliamento degli impianti produttivi e a un conseguente aumento delle attività che determinano incrementi occupazionali. Sono, infatti, questi i modi e le strade attraverso i quali noi riteniamo che si possa avviare concretamente un discorso di lotta all'inflazione.

Il raffronto tra la genericità dell'ultimo comma dell'articolo 2, in cui si auspica il conseguimento, attraverso l'attenuazione degli oneri gestionali, del contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo, e la precisione del nostro emendamento, con il quale diciamo che le somme che risulteranno economizzate attraverso i sacrifici del lavoratore, sono destinate dalle singole imprese all'ampliamento degli impianti produttivi e all'incremento dell'occupazione, depone a tutto favore della nostra posizione, che è una posizione oppositrice, ma che tende a portare un contributo al dramma nazionale, dramma nazionale che voi aggravate attraverso l'ingiustizia e la infecondità dei vostri provvedimenti, provvedimenti che

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

subite in una logica depressiva e recessiva, in una logica che noi abbiamo definito e continuiamo a definire « strategia della miseria ».

È inutile che fuori di qui, dove queste cose passano nel modo con cui passano, nella indifferenza del relatore, nel non cale dei rappresentanti del Governo, si vada poi ad annunciare ai lavoratori chissà quale sorta di corteo di miracolistici provvedimenti.

Questi sono i punti sui quali dovrebbero pronunziarsi le forze politiche, questi sono i punti che qualificano o dequalificano un'azione politica, soprattutto un'azione di politica economica!

Passo ad illustrare l'emendamento dis. 2. 3, in ordine ancor più subordinato. Attraverso tale emendamento noi proponiamo una ulteriore soluzione. Diciamo infatti che: « Le somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1° febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, sono destinate alla costituzione di un fondo speciale gestito di concerto dal ministro del lavoro e dal ministro dell'industria per il risanamento delle aziende dei settori interessati dalla presente legge colpite dalla congiuntura economica ».

Si tratta di un'ipotesi alternativa, che sottoponiamo all'attenzione della Camera, posta sempre nella logica della utilizzazione di queste economie dei costi di produzione aziendale. Noi, infatti, affermiamo che occorre utilizzare tali economie sui costi di produzione aziendale all'interno del settore, per la costituzione di un fondo speciale per il risanamento delle aziende dei settori interessati.

Si sa quel che si verifica nel settore assicurativo, e in altri settori nei quali non esiste la cassa integrazione. Quindi, se si è fatto, da parte della maggioranza e da parte dei proponenti, uno sforzo per adeguare le condizioni di questi lavoratori a quelle dei lavoratori dell'industria, occorre cercare di adeguarli in tutto e per tutto, anche nelle cose positive che hanno i lavoratori dell'industria.

Noi abbiamo in questo settore imprese che sono in crisi e che con la loro crisi incidono sulla produttività del settore stesso. Non vediamo perché, al di fuori delle generiche enunciazioni dell'articolo 2, così come è proposto, non si possano utilizzare

i fondi risparmiati nella direzione da noi indicata, con la costituzione di un fondo speciale capace di risanare le aziende, di evitare la piaga della disoccupazione a tanti lavoratori delle imprese (per esempio, di quelle assicurative), di un fondo speciale che consentirebbe inoltre una ripresa produttiva, in un settore che la logica del decreto ha messo in condizioni di effettuare delle economie nei costi di produzione.

Per ultimo, qualche breve accenno ad un'altra ipotesi di utilizzazione dei fondi che le imprese dovrebbero risparmiare. Il nostro emendamento dis. 2. 4 propone di destinare tali fondi alla istituzione di corsi di qualificazione professionali retribuiti per i giovani. Esiste il problema dell'occupazione giovanile, del quale si stanno occupando in questo momento gli interlocutori privilegiati della « triplice » sindacale. È un problema per risolvere il quale il Governo ha approvato soltanto un modestissimo disegno di legge di natura assistenziale che è pendente davanti al Senato. Riteniamo che si debba sfruttare ogni occasione per avviare un discorso serio di reinserimento delle componenti giovanili nei grandi circuiti produttivi della nazione. Pertanto, se attraverso questo provvedimento, che comporta sacrifici per i lavoratori, si riuscirà a realizzare qualche economia, è evidente che queste economie potrebbero (e a nostro avviso dovrebbero) essere destinate a quella qualificazione professionale dei giovani che si può realizzare attraverso corsi retribuiti.

I nostri emendamenti si ispirano ad una logica sulla base della quale si muove la nostra opposizione agli intendimenti di politica economica del Governo. Sono emendamenti che hanno contenuti altamente sociali e che configurano la possibilità di impiegare in modo produttivo il frutto dei sacrifici dei lavoratori. Li affidiamo alla comprensione della Camera, nella fiducia che possano essere accolti, e soprattutto nella fiducia che, attraverso la loro proposizione, il MSI-destra nazionale abbia dimostrato ancora una volta il carattere profondamente alternativo e costruttivo delle sue proposte.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge?

**TEDESCHI, Relatore.** La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti testé illustrati.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

PRESIDENTE. Il Governo ?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, mantiene i suoi emendamenti dis. 2. 1, dis. 2. 2, dis. 2. 3 e dis. 2. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Valensise dis. 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise dis. 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise dis. 2. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise dis. 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

La Camera,

impegna il Governo

a dare esecuzione al decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, con la seguente interpretazione dell'articolo 2.

Il secondo periodo del primo comma, che recita: « I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione, né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti », va inteso nel senso di rendere inoperanti, a partire dal 1° febbraio 1977, quei ricalcoli sulla indennità di contingenza che i contratti di lavoro prevedono che siano effettuati sia col conglobamento sia in tempi differiti rispetto alla maturazione trimestrale dell'indennità di contingenza stessa. E ciò allo scopo di eli-

minare gli effetti moltiplicatori dei ricalcoli stessi, i quali potrebbero altrimenti produrre effetti retributivi notevolmente superiori a quelli che derivano dalla normale applicazione della indennità di contingenza e ciò in contrasto con lo spirito unificatore degli effetti della scala mobile al quale la presente legge si ispira.

Restano salvi i ricalcoli non differiti e non conglobati. Per quanto concerne il periodo successivo del primo comma (periodo che inizia con le parole: « Inoltre gli effetti delle variazioni... ») si precisa che il suo contenuto letterale va riferito agli accordi interconfederali del settore dell'industria privata e non può comunque contrastare ed interferire con la norma interpretativa di cui alla prima parte del presente ordine del giorno.

9/1267/1

Marzotto Caotorta.

La Camera,

considerato che l'indennità di contingenza e di anzianità vengono corrisposte, sia pure in forme e modi diversi, e per effetto di convenzioni in atto con enti pubblici anche alle categorie libero-professionisti aventi un rapporto di lavoro continuativo,

invita il Governo

a promuovere iniziative perché siano adeguate le norme del decreto-legge n. 12 anche a questi tipi di situazioni.

9/1267/2 Forni, Zoppetti, Robaldo, Achilli, Cresco.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto Caotorta ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

MARZOTTO CAOTORTA. Lo scopo di questo ordine del giorno è di chiarire il contenuto dell'articolo 2, che si è prestato a molte e contrastanti interpretazioni, nonché a falsi allarmi. La stessa interpretazione data prima dal collega Bollati fa comprendere come sia necessario chiarire questo punto.

In sostanza, il significato della seconda frase del primo comma dell'articolo 2 (« I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti »), significa che il ricalcolo della contingenza viene applicato soltanto quando questa non sia né differita né conglobata.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

Quindi, con esclusione di detti due casi, il ricalcolo avviene.

E fuori luogo, dunque, l'allarme che è sorto anche da parte dei sindacati, in ordine al fatto di ritenere che con questa frase si annullassero del tutto i ricalcoli della contingenza. Questa viene applicata in pieno in istituti sui quali il ricalcolo stesso avviene immediatamente (non è quindi differito), ed in istituti sui quali non esiste conglobamento; mi riferisco, innanzitutto, agli straordinari, quindi alle mensilità aggiuntive, alle indennità per lavoro notturno e festivo, agli scatti di anzianità qualora vengano calcolati al momento, con la contingenza in vigore ed avvengano non per conglobamento.

Rimane, invece, necessario, che siano esclusi sia gli aumenti di contingenza derivanti da conglobamenti, che danno luogo a quei famosi effetti perversi di moltiplicazione del costo della contingenza, di cui tutti hanno a lamentarsi in sede di emanazione di leggi, sia gli aumenti della contingenza (*Commenti del deputato Valensise*).

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, lasci parlare l'oratore.

VALENSISE. I nostri emendamenti sono stati respinti in blocco!

PRESIDENTE. È stata questa la volontà della Camera.

VALENSISE. La maggioranza sappia che non si salva certo l'anima con questo ordine del giorno!

MARZOTTO CAOTORTA. Questo ordine del giorno non fa che ribadire con maggiore chiarezza quel che è già contenuto nel testo della legge, così come ci è giunto dal Senato. Non insisterò, d'altra parte, sulla messa in votazione dello stesso, qualora il Governo me ne chiedesse il ritiro. Debbo infatti precisare che sia nella replica del relatore sia in quella del Governo tali concetti sono stati ribaditi ed è stato confermato quanto ho voluto in questa sede illustrare, cioè il significato preciso del testo dell'articolo 2, così come è stato elaborato dal Senato e come noi lo approveremo.

PRESIDENTE. L'onorevole Forni o altro firmatario, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

ZOPPETTI. Rinunciamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Invito l'onorevole Marzotto Caotorta, che ha dichiarato la sua disponibilità in tal senso, a ritirare il suo ordine del giorno, poiché ritengo che la interpretazione dell'articolo 2 che ho avuto modo di esprimere in sede di replica sia sufficiente a rispondere alle preoccupazioni cui egli ha accennato.

Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Forni.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

MARZOTTO CAOTORTA. Non insisto.

ZOPPETTI. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Forni, accettato dal Governo.

(È approvato).

#### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1267 oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito i deputati segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione):

Comunico il risultato della votazione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (*approvato dal Senato*) (1267):

Presenti e votanti . . . . .	413
Maggioranza . . . . .	207
Voti favorevoli . . . . .	374
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bertani Eletta	Casapieri Quagliotti Carmen	Del Castillo Delfino
Achilli	Bertoli	Casati	De Marzio
Adamo	Biamonte	Cassanmagnago	De Poi
Agnelli Susanna	Bianchi Beretta Romana	Cerretti M. Luisa	Di Giulio
Aiardi	Bini	Castellucci	Di Nardo
Alborghetti	Bisignani	Castoldi	Drago
Alici	Bocchi	Cavaliere	Dulbecco
Aliverti	Bodrato	Cavigliasso Paola	Esposito
Allegra	Boffardi Ines	Cecchi	Fabbri Seroni Adriana
Almirante	Boldrin	Cerrina Ferroni	Facchini
Amabile	Bolognari	Cerullo	Faenzi
Amalfitano	Bonifazi	Ciai Trivelli Anna Maria	Fantaci
Amarante	Borri	Ciannamea	Fanti
Ambrosino	Borromeo D'Adda	Ciccardini	Federico
Andreoni	Borruso	Cirasino	Felicetti
Andreotti	Bosi Maramotti Giovanna	Cirino Pomicino	Felici
Angelini	Botta	Ciuffini	Felisetti
Armella	Bottarelli	Coccia	Ferrari Silvestro
Arnone	Branciforti Rossanna	Cocco Maria	Fiolet
Azzaro	Brini	Codrignani Giancarla	Flamigni
Bacchi	Brocca	Colombo	Fontana
Baghino	Broccoli	Colonna	Fornasari
Baldassari	Buro Maria Luigia	Colurcio	Forni
Baldassi	Buzzoni	Compagna	Forte
Ballardini	Cacciari	Conchiglia Calasso Cristina	Fortuna
Balzamo	Caiati	Conchiglia Calasso Cristina	Fortunato
Bambi	Calabrò	Conte	Fracanzani
Bandiera	Calaminici	Corà	Fracchia
Baracetti	Calice	Corallo	Franchi
Barba	Campagnoli	Corder	Furia
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Canullo	Corgi	Fusaro
Barbera	Cappelli	Corradi Nadia	Galli
Barca	Cappelloni	Covelli	Galloni
Bardelli	Carandini	Cravedi	Gambolato
Bardotti	Carelli	Cresco	Garbi
Bartocci	Carenini	Cristofori	Gargani
Bartolini	Carlassara	Cuminetti	Gargano
Bassi	Carloni Andreucci Maria Teresa	D'Alema	Garzia
Belardi Merlo Eriase	Carlotto	Dal Maso	Gasco
Belci	Caroli	Danesi	Gaspari
Bellocchio	Carrà	Da Prato	Gatti
Belussi Ernesta	Caruso Antonio	de Carneri	Gatto
Berlinguer Giovanni	Caruso Ignazio	De Caro	Giadresco
Bernardi	Casadei Amelia	De Carolis	Giannantoni
Bernini	Casalino	De Cinque	Giannini
Bernini Lavezzo Ivana		de Cosmo	Giglia
		Degan	Gioia
		De Gregorio	Giordano
			Giovagnoli Angela

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

Giovanardi	Marchi Dascola	Palomby Adriana	Romualdi
Giuliari	Enza	Palopoli	Rosati
Giura Longo	Margheri	Pani	Rosini
Goria	Marocco	Papa De Santis	Rosolen Angela
Gottardo	Maroli	Cristina	Maria
Gramegna	Marraffini	Pavone	Rossi di Montelera
Granati Caruso	Martino	Pazzaglia	Rossino
Maria Teresa	Marton	Pecchia Tornati	Rubbi Antonio
Granelli	Martorelli	Maria Augusta	Rubbi Emilio
Grassucci	Marzano	Peggio	Ruffini
Guarra	Marzotto Caotorta	Pellegatta Maria	Russo Carlo
Guasso	Masiello	Agostina	Russo Ferdinando
Guerrini	Mastella	Pellicani	Sabbatini
Guglielmino	Matarrese	Pellizzari	Saladino
Gunnella	Matrone	Perantuono	Salomone
Ianni	Mazzola	Perrone	Salvatore
Ianniello	Meneghetti	Petrella	Salvi
Iotti Leonilde	Menicacci	Pezzati	Sandomenico
Iozzelli	Merloni	Picchioni	Sanese
Labriola	Meucci	Piccinelli	Sangalli
Laforgia	Mezzogiorno	Piccoli	Santagati
La Loggia	Miana	Pisanu	Santuz
Lamanna	Miceli Vincenzo	Pisicchio	Sanza
Lamorte	Migliorini	Pisoni	Sarri Trabujo
La Penna	Milano De Paoli	Pochetti	Milena
La Rocca	Vanda	Pompei	Sarti
La Torre	Mirate	Pontello	Savino
Lenoci	Misasi	Porcellana	Sbriziolo De Felice
Leonardi	Monsellato	Portatadino	Eirene
Libertini	Monteleone	Postal	Scalia
Lima	Mora	Prandini	Scaramucci Guaiti-
Lo Bello	Morazzoni	Presutti	ni Alba
Lo Porto	Morini	Pucci	Scarlatto
Lobianco	Moro Paolo Enrico	Pugno	Sedati
Lodi Faustini Fu-	Moschini	Quarenghi Vittoria	Segni
stini Adriana	Napoleoni	Quattrone	Segre
Lodolini Francesca	Nespolo Carla	Quercioli	Sgarlata
Lombardo	Federica	Quietì	Sicolo
Lucchesi	Niccoli	Radi	Silvestri
Lussignoli	Nicosia	Raffaelli	Sinesio
Macciotta	Noberasco	Raicich	Sobrero
Magnani Noya	Olivi	Ramella	Spagnoli
Maria	Orione	Rauti	Spaventa
Mancini Vincenzo	Orlando	Reggiani	Speranza
Manco	Orsini Bruno	Rende	Spigaroli
Mancuso	Orsini Gianfranco	Revelli	Sponziello
Manfredi Giuseppe	Ottaviano	Ricci	Sposetti
Manfredi Manfredo	Padula	Riga Grazia	Stefanelli
Mannino	Pagliai Morena	Roberti	Stella
Mannuzzu	Amabile	Rocelli	Tamburini
Marabini	Pajetta	Rognoni	Tamini

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

Tanassi	Triva
Tani	Trombadori
Tantalo	Urso Giacinto
Tassone	Usellini
Tedeschi	Vaccaro Melucco
Terraroli	Alessandra
Tesi	Valensise
Tesini Aristide	Vecchietti
Tessari Alessandro	Venegoni
Tessari	Venturini
Giangiacomo	Villa
Testa	Villari
Todros	Vizzini
Tombesi	Zambon
Toni	Zaniboni
Torri	Zavagnin
Tortorella	Zolla
Tozzetti	Zoppetti
Trantino	Zoppi
Tremaglia	Zucconi
Tripodi	Zurlo

*Sono in missione:*

Amadei	Maggioni
Carta	Mammi

**Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 93 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali la VII Commissione permanente (Difesa), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronauti-

ca, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (799);

PUMILIA ed altri: « Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate » (1011).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio di interrogazioni.**

MAZZARINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 31 marzo 1977, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (*approvato dal Senato*) (974);

— *Relatori:* La Loggia, *per la maggioranza;* Servello, *di minoranza.*

**La seduta termina alle 12,45.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCÓNTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

RAMELLA E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) dopo la risposta alla interrogazione (Ramella e Bini) n. 4-00267 del 9 agosto 1976 riguardante l'adozione dei libri di testo presso il VI Circolo di Verona, la insegnante signora Rudi Fracastoro si adeguava all'invito scritto rivolto il 13 gennaio 1977 dal direttore didattico, e quindi firmava le cedole per i libri di testo e utilizzava il libro *Quale realtà* come puro e semplice sussidio didattico, pur avendo impugnato tali ordini per via amministrativa;

2) nonostante questo comportamento tendente a mantenere la normalità nella scuola e nei rapporti col direttore, il collegio dei docenti approvava un documento di censura comportamentale alla signora Fracastoro, « colpevole » di far entrare nella scuola, sia pure come sussidio didattico, un testo « bocciato » dal collegio stesso;

3) in seguito a ciò il provveditore agli studi mandava il 18 febbraio una lettera di vero e proprio richiamo disciplinare alla signora Rudi Fracastoro, paventando anche altre sanzioni (un suo possibile trasferimento) lettera anch'essa regolarmente impugnata per vie amministrative;

4) tutto ciò, oltre che una gravissima violazione della libertà d'insegnamento, configura un vero e proprio tentativo di intimidazione —:

a) come intenda operare per ricondurre a normale dialettica un caso che è decisamente uscito per responsabilità del collegio dei docenti, del direttore didattico e del provveditore, dai limiti del confronto civile;

b) che cosa intenda fare per evitare che sia dato seguito alle minacce del provveditore e per tutelare e garantire la libertà didattica dell'insegnante al riparo da interferenze, pressioni, intimidazioni.

(5-00432)

BARDELLI, GIANNINI, COCCO MARIA E GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che

l'11 febbraio 1977 sono state rotte le trattative per la stipula dell'accordo interprofessionale per il pomodoro, che avrebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 1976 ai sensi della legge n. 384 del 1975 — quali sono le ragioni per le quali il ministro non ha ritenuto, nonostante le ripetute sollecitazioni delle organizzazioni interessate, di provvedere alla convocazione delle parti allo scopo di riallacciare la trattativa e di concluderla prima delle semine ormai imminenti, ad evitare una ulteriore riduzione delle semine e della produzione, già scesa dai 36 milioni di quintali del 1974 ai 23 milioni del 1975. (5-00433)

SALOMONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se corrisponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo cui la RAI-TV avrebbe in questi giorni, intenzione di assumere circa 60 nuovi dipendenti da destinare alle testate ed alle redazioni regionali;

se tale eventuale provvedimento è da ritenersi opportuno in un momento di particolare difficoltà economiche che attraversa il Paese e la azienda radiotelevisiva in particolare;

se soprattutto l'iniziativa non debba essere sospesa, anche perché in netto contrasto con le direttive indicate pubblicamente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in occasione dell'esame del provvedimento che aumentava il canone televisivo, direttive che fissavano, tra l'altro il divieto assoluto di aumentare il personale in organico, la necessaria riduzione dei costi di produzione e della spesa per il lavoro straordinario;

se il Ministro non ritenga di svolgere tutte le azioni possibili per fare in modo che si soprasseda alle assunzioni di cui sopra. (5-00434)

SAVINO, ANDREONI, FORNI, FERRARI SILVESTRO, LUSSIGNOLI, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI, MAROLI, ZUECH E BAMBI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e quali provvedimenti urgenti intende adottare per una più puntuale verifica sotto il profilo sanitario delle derrate alimentari, importate dall'estero, a tutela della salute dei cittadini.

Gli interroganti sono a conoscenza:

a) del provvedimento cautelativo adottato dal veterinario provinciale di Brescia,

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

che ha sospeso l'emissione del modello 9 per una partita di 249 quarti posteriori congelati di bovino adulto, provenienti dalla Germania Federale in conto AIMA, in quanto ha riscontrato anomalie e guasti riferibili a precedente scongelamento e ricongelamento della carne stessa;

b) delle importazioni non controllate di latte e derivati di questi ultimi mesi che, proprio per la forma assunta, oltre che per il fatto sopra denunciato, possono ingenerare non pochi dubbi sulla conformità igienico-sanitaria di detti prodotti alla legislazione vigente;

c) dello scarso numero di veterinari addetti al controllo di frontiera, per cui operatori economici poco seri, per non dire di peggio, possono azzardare iniziative commerciali pericolose per la salute dei consumatori, fidando sulla mancanza di accurate ispezioni da parte degli addetti al servizio, dovuta a cause di forza maggiore non certo imputabili al personale.

(5-00435)

**GUADAGNO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

considerato che in esecuzione di quanto previsto nelle leggi di riforma degli uffici periferici delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644), l'ufficio delle imposte dirette di Frattamaggiore sta per essere trasferito presso la sede di Napoli;

ritenuto che il Consiglio comunale di Frattamaggiore nell'esprimere, con delibera dell'8 febbraio 1977 giudizio negativo sul paventato trasferimento, perché contrario agli interessi della cittadinanza, specie per le categorie meno agiate si è impegnato a ristrutturare l'Ufficio delle imposte dirette, affinché meglio risponda ai bisogni della cittadinanza tutta;

ritenuto che il provvedimento arreca notevole disagio ai cittadini contribuenti, nei vari comuni del distretto (Grumo Nevano, Casandrino, S. Antimo, Frattaminore e Crispano) —

se il progettato provvedimento di soppressione dell'Ufficio risponda a reali esi-

genze o non sia il caso di soprassedere alla suddetta soppressione per l'enorme disagio a danno delle popolazioni interessate.

(5-00436)

**CASTOLDI, CARRA, TANI, COLURCIO e ROSSINO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo riguardo l'impegno assunto dal Governo nella seduta della Camera del 2 febbraio 1977 e precisamente:

l'impegno del Governo a predisporre una legge organica per la difesa del suolo, l'assetto idrogeologico e l'utilizzo delle risorse idriche nel quadro di una politica programmatica dello sviluppo economico-sociale del paese;

ad adottare urgentemente un provvedimento legislativo che, anticipando la legge organica, consenta di intervenire sollecitamente nelle zone investite dai recenti eventi alluvionali evitando così ulteriori e gravi danni in prossimità soprattutto delle eventuali piene primaverili e dei continui fenomeni franosi.

Per conoscere quali misure il Governo intenda prendere stante le richieste avanzate da regioni ed enti locali, in modo di salvaguardare la vita delle popolazioni e prevenire la minaccia di gravissimi danni economici.

(5-00437)

**ROBALDO, ASCARI RACCAGNI, GUNNELLA e COMPAGNA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

quali sono i motivi per cui affluiscono in quantità, al di là di ogni giustificabile previsione, prodotti ortofrutticoli da Paesi terzi della Comunità, che vengono a turbare il mercato in forma grave facendo rimanere invenduti presso i produttori e presso i commercianti prodotti nazionali;

quali provvedimenti possono essere previsti in questo particolare momento di crisi anche nel quadro degli accordi GATT, tenendo presenti le difficoltà che già esistono, e in modo notevole, per i nostri prodotti agricoli nei mercati della CEE, anche in previsione dell'entrata di altri Stati mediterranei nella Comunità.

(5-00438)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COSTA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è al corrente dei prezzi praticati nei bar-ristoranti annessi all'aeroporto di Caselle notevolmente superiori a quelli praticati nella generalità degli esercizi pubblici (ad esempio: per una birra nazionale al banco lire 600).

Per conoscere quali ragioni giustificano detti prezzi. (4-02199)

**COSTA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali cause determinino enormi ritardi nel collegamento telefonico di nuovi utenti nel comune di Morozzo ove dal giorno della richiesta di installazione di un apparecchio telefonico alla possibilità di farne uso concreto decorrono alcuni anni. (4-02200)

**COSTA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda rendere di pubblico dominio come sono potuti verificarsi, presso le ditte assegnatarie, i sottoelencati casi di smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione:

« Creazioni Feg », di Gargiulo Felice, in Vicenza, smarrimento di n. 2 punzoni, recanti il marchio 703-VI (pubbl. pag. 1756, *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1977);

Frollo Ermenegildo, in Venezia, smarrimento di n. 3 punzoni recanti il marchio 49-VE (pubbl. pag. 1921, *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1977);

Sfriso Luigi, in Venezia, smarrimento di 1 punzone, recante il marchio 10-VE (pubbl. pag. 2044, *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1977);

Tuscania preziosi di Bianconi Francesco, in Cesa (Arezzo), smarrimento di n. 1 punzone recante il marchio 139-AR (pubbl. pag. 2149, *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1977).

Quali i provvedimenti che il Ministro ha ritenuto o ritenga prendere a carico dei responsabili di tanta inammissibile dubitabile leggerezza. (4-02201)

**ROSOLEN ANGELA MARIA, PUGNO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, GARBI E GUASSO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se corrispondono a verità le voci, riprese anche dalla stampa, che:

la FIAT abbia acquistato dalla STET — e a quali condizioni — l'area del vecchio stabilimento ILTE di Corso Bramante a Torino;

siano in corso trattative tra la STET e l'IFI per la vendita alla finanziaria FIAT del nuovo stabilimento ILTE di Moncalieri;

quali garanzie vi sono, in quest'ultima evenienza, per l'attività editoriale in genere e in particolare per gli interessi pubblici in questo settore, e per il mantenimento dei livelli occupazionali. (4-02202)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero ha ritenuto, dopo due anni e mezzo, durante i quali la facoltà di scienze politiche dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti ha contattato un solo professore di ruolo e a differenza di quanto fatto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari, di nominare improvvisamente un nuovo comitato tecnico alla predetta facoltà di scienze politiche, in una forma che dissattende tutti i dati giurisprudenziali sino ad ora acquisiti (sentenze Consiglio di Stato su Politecnico di Milano e Tribunale amministrativo regionale abruzzese su facoltà di lettere di Chieti).

Per sapere se per compiere questa operazione, il Ministero ha ommesso di considerare le vigenti norme del decreto luogotenenziale n. 238 del 1945, che non consente interventi ministeriali sulla facoltà ma prevede proposte del rettore dell'Ateneo, in caso di facoltà con meno di tre professori di ruolo, per la nomina del preside, eventualmente da trarsi da altre facoltà.

Per sapere, inoltre, perché il Ministero ha ignorato che in questo periodo la facoltà di scienze politiche dell'Università « G. D'Annunzio » ha adottato tutte le delibere necessarie, di competenza del Consiglio di facoltà e in particolare quelle spettanti ai docenti di ruolo. (4-02203)

**CAVALIERE.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere, premesso che in Peschici

(Foggia) si sta realizzando un porto turistico, se il relativo progetto sia stato sottoposto all'esame degli organi competenti e, in caso affermativo, perché sia stato approvato, malgrado il programma di fabbricazione di quel comune non prevedeva tale opera.

Inoltre, siccome sembra che l'esecuzione dei lavori avvenga in maniera da deturpare l'ambiente e da rendere impossibile l'attracco delle barche alla banchina preesistente, chiede di conoscere quali rigorosi controlli intendano disporre, perché sia evitato ogni possibile abuso. (4-02204)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda impartire precise disposizioni affinché i direttori didattici curino la diffusione delle circolari, dei bollettini e di ogni altra notizia utile anche tra il personale docente ed assistente della scuola materna statale.

Consta, invero, all'interrogante che in parecchi circoli didattici — come, ad esempio, nel circolo 113° di Roma — il personale predetto, a differenza di quello della scuola elementare, viene sistematicamente trascurato e quindi ignora le circolari, le ordinanze e gli altri provvedimenti emanati dai provveditori che interessano lo svolgimento del servizio e le attività parascolastiche. Segnatamente al personale della scuola materna statale del suddetto 113° circolo di Roma non è stato da ultimo notificato un avviso relativo alla riunione indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL tenutasi in data 16 marzo 1977 impedendo così, con un comportamento antisindacabile ed antidemocratico, la partecipazione delle insegnanti e delle assistenti di scuola materna alle predette riunioni. (4-02205)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda revocare le intimazioni di sfratto indirizzate dal Comiliter di Padova ad oltre 100 concessionari di alloggi demaniali della provincia di Bolzano nella considerazione che si tratta di dipendenti in pensione della Amministrazione militare i quali, proprio nel momento più difficile della loro vita — il collocamento in quiescenza — vengono lasciati alla mercè di un mercato particolarmente esoso.

In particolare l'interrogante desidera sapere se l'Amministrazione intende affron-

tare nella sua globalità l'annoso problema degli alloggi demaniali per la soluzione del quale va da tempo combattendo gran parte del personale militare in servizio ed in pensione. (4-02206)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero che l'ispettorato del lavoro di La Spezia avrebbe invitato il coesistente provveditore agli studi al rispetto della legge 26 aprile 1934 affinché il personale docente (personale femminile) della scuola materna statale non sia obbligato a prestazioni lavorative oltre le sei ore giornaliere.

Per sapere altresì:

1) quali iniziative in proposito sono state emanate dal Ministero della pubblica istruzione — anche per modificare la propria circolare n. 236 del 5 settembre 1975 sull'orario di servizio nelle scuole materne statali;

2) se sono state svolte idonee indagini per appurare come la citata circolare è stata applicata. Risulta infatti all'interrogante che ogni scuola applica un proprio orario di servizio, con conseguenti inammissibili discriminazioni tra il personale;

3) quali iniziative i rispettivi ministri intendono adottare nell'ambito della propria competenza perché siano rispettate le leggi anche pervenendo all'adozione di un orario uniforme su tutto il territorio nazionale per il funzionamento della scuola materna statale. (4-02207)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la circolare n. 236 in data 5 settembre 1975 concernente l'orario di servizio nelle scuole materne statali emanata dal Ministro della pubblica istruzione sia stata preventivamente concordata con il suo dicastero.

In particolare l'interrogante intende conoscere se intende disporre mediante i propri servizi ispettivi una accurata indagine sugli effetti prodotti dall'applicazione della predetta circolare al fine soprattutto di quantificare l'ingente onere che si è venuto a determinare a carico del bilancio per far funzionare la scuola materna statale con il ricorso istituzionalizzato a personale supplente; fenomeno aggravato dall'assenteismo del personale titolare. (4-02208)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MARZO 1977

CARLOTTO, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, PISONI, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO E ZUECH. — *Al Governo*. — Per conoscere — premesso:

che la collettività italiana della Libia si trovava ed operava, sotto il profilo giuridico al momento dello scoppio del conflitto in territorio italiano, costituendo detto territorio province oltre mare;

che in virtù della Risoluzione della Assemblea generale delle Nazioni unite del 15 dicembre 1950 fu riconosciuto alla Libia il diritto a costituirsi come Stato sovrano, connesso però al pieno rispetto di tutti i diritti acquisiti dagli italiani residenti nel paese;

che con l'Accordo italo-libico concluso in Roma il 2 ottobre 1950, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 17 agosto 1957, n. 843, fu ulteriormente confermato agli italiani residenti in quel paese il pieno rispetto dei loro diritti ed interessi, e fondamentalmente del diritto di residenza e di proprietà;

che col decreto di confisca emanato dal Governo libico il 21 luglio 1970 e con gli eventi che ne sono conseguiti i suddetti diritti non sono stati né rispettati, né fatti rispettare dagli Stati contraenti e nessuna seria iniziativa è stata adottata sul piano internazionale;

che in tale attesa sono stati predisposti ben tre disegni di legge, di cui uno di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare, miranti a regolare definitivamente la materia, ma nessuno di tali disegni di legge è stato portato avanti;

che i recenti avvenimenti concernenti l'acquisto da parte del Governo libico delle azioni Fiat e le collaterali altre iniziative economiche in discussione lasciano prevedere ormai una possibilità di colloquio tra i rappresentanti dei due Governi anche in ordine agli eventi passati —

se il Governo intenda o meno nella occasione dei prossimi incontri italo-libici discutere col Governo libico la questione tuttora pendente, onde assicurare o tentare di assicurare ad essa la più conveniente soluzione negoziale;

se, in difetto, intenda o meno emanare idonei provvedimenti che definiscano onorevolmente la annosa pendenza, assicu-

rando alla collettività italiana di Libia, depredata senza colpe di ogni suo bene, quelle giuste provvidenze risarcitorie che — sole — potranno consentirle un dignitoso e proficuo reinserimento nel tessuto economico e sociale della Nazione acquistando allo Stato valide energie di lavoro, già sperimentate a profitto dello straniero.

(4-02209)

CARLOTTO, ANDREONI, BAMBI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, PISONI, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO E ZUECH. — *Al Governo*. — Per sapere se è a conoscenza che l'applicazione pratica della legge 18 marzo 1977, n. 83 relativa alla vendita delle carni congelate lascia adito a notevoli perplessità da parte degli organi di controllo, da parte dei consumatori e da parte degli stessi macellai.

In particolare gli'interroganti desiderano conoscere quali provvedimenti sono stati adottati per:

a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

b) adottare una tecnica di conservazione e scongelamento che non alteri le qualità delle carni;

c) evitare le truffe relative alla vendita di carni scongelate come carni fresche.

Gli interroganti desiderano inoltre avere assicurazione che verrà fatto tutto il possibile affinché la vendita delle carni congelate non determini squilibri dei mercati delle carni a danno degli allevatori senza beneficio per i consumatori. (4-02210)

VAGLI MAURA, LABRIOLA E LICHERI. *Al Ministro della sanità*. — Per conoscere lo stato di attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 338, con particolare riferimento all'articolo 2 che così recita: « Il possesso del diploma di stato di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonché a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico ». (4-02211)

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali siano stati l'origine e l'esatto svolgimento degli incidenti avvenuti nella tarda serata del 29 marzo 1977 nella zona di Borgo, a Roma, e che - oltre a gettare nel panico l'intero quartiere - hanno direttamente coinvolto oltre un centinaio di donne, ragazze e anche giovanissimi che uscivano da uno spettacolo cinematografico.

« Sembra infatti accertato che un gruppo di giovani, i quali stavano defluendo dal suddetto spettacolo, sia stato minacciato da elementi di sinistra appostati sin dalle ore 22 nei dintorni del locale, e che stavano per distruggere le loro autovetture parcheggiate nei pressi.

« Allontanatisi, i suddetti elementi chiedevano "rinforzo" ad un più folto gruppo di amici politici, radunatisi in una trattoria a poche decine di metri e con i quali - circostanza sconcertante e tutta da approfondire - si trovavano sette agenti in borghese. Costoro, assumendo di dover "reagire" ad una mai avvenuta "aggressione" non solo non intervenivano a chiarire la situazione ma si precipitavano nelle strade adiacenti sparando in tutte le direzioni. Su loro richiesta e secondo la loro versione dei fatti, nel posto accorrevano in massa le forze dell'ordine e così avveniva che diverse decine di persone - che stavano tranquillamente concludendo la serata con un dibattito su un film appena proiettato nella sala parrocchiale, film non politico e infatti intitolato "Una donna chiamata moglie" - venivano costrette ad uscire a mani alzate, perquisite e identificate, benché si trattasse di signore, ragazze e anche, come detto, di giovanissimi.

« Il tutto mentre intorno continuava a svolgersi una fitta quanto confusa sparatoria.

« Ora, premesso che nessuno degli arrestati o fermati, nemmeno dei perquisiti o identificati, era in possesso di armi, che armi non sono state trovate né nei locali del circolo cinematografico né nelle rovistatissime auto dei partecipanti allo spettacolo, si vorrebbe conoscere:

1) chi, per primo, ha aperto il fuoco uscendo dai locali di una trattoria "presidiata" da gruppi comunisti dalle ore 21;

2) per quale motivo agenti in borghese armati si trovavano mischiati in quei gruppi; per ordine di chi e con quali scopi;

3) quale sia stata la prima versione degli incidenti fornita al locale commissariato o alla questura e da chi effettuata, in modo da provocare l'afflusso di ingenti forze di pubblica sicurezza, come se nella zona si stesse "battagliando" fra gruppi armati;

4) perché gli agenti in borghese non siano stati identificati subito e non sia stato loro impedito - nonostante una richiesta in tal senso dei più responsabili e qualificati funzionari accorsi sul posto - di continuare ad aggirarsi nella zona facendo ancora uso delle armi;

5) se sia vero che fra questi agenti ve ne sono due, già esibitisi in una sparatoria avvenuta giorni fa dalle finestre di un liceo romano "autogestito" sito in via Valadier, contro un gruppo di studenti di destra che chiedevano di partecipare ad una assemblea in corso nell'istituto;

6) se, infine e in linea generale, il Ministro ritenga ammissibile, logico e funzionale in termine di ordine pubblico, che "nuclei speciali" di agenti operino in borghese in zone e situazioni di tensione, facendo per primi uso delle armi e quali siano gli ordini da essi ricevuti per tali "operazioni".

(3-00935)

« RAUTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, per sapere -

con riferimento al decreto presidenziale 9 novembre 1976, n. 902, che attua la delega contenuta nell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la nuova regolamentazione del credito agevolato al comparto industriale;

atteso che per quanto riguarda le aree dell'Italia centrale, e quindi dell'Umbria, il nuovo strumento legislativo disciplina in modo diverso i presupposti ed i criteri per l'applicazione del credito agevolato, nonché le misure del contributo statale in conto interessi, a seconda che si tratti di aree insufficientemente sviluppate ovvero di altre aree;

che per le prime, infatti, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con capitale investito non superiore a 7 miliar-

di di lire; sono finanziabili le realizzazioni di progetti tanto di nuovi impianti, quanto di ammodernamenti o di ampliamenti di impianti già esistenti, per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire; il tasso di interesse agevolato, e cioè il tasso a carico del mutuatario per effetto del contributo statale in conto interessi, è fissato in ragione del 40 per cento del tasso di riferimento; il finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale;

che per le seconde, invece, i finanziamenti agevolati possono essere attribuiti alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire e soltanto a fronte di progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire (restando però esclusi i progetti di nuovi impianti e di ampliamenti di quelli esistenti); il tasso di interesse agevolato è fissato al 60 per cento di quello di riferimento; il finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale;

che spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 7 del decreto presidenziale n. 211, individuare le aree insufficientemente sviluppate, tenendo presenti determinati parametri fissati dalla legge;

che purtroppo il legislatore non ha previsto alcun termine al riguardo, ed a tutt'oggi l'individuazione delle aree particolarmente depresse non è ancora avvenuta (anzi il CIPE non ha ancora provveduto neanche alla definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato per la cui definizione il decreto del Presidente della Repubblica n. 211 fissava il termine del 10 dicembre 1976);

che le imprese che hanno in corso o allo studio progetti di investimento non sanno quindi se ed a quali condizioni potranno ottenere il finanziamento agevolato in base alle vigenti disposizioni;

che particolarmente critica è la posizione delle aziende interessate a nuovi investimenti o ad ampliamenti degli impianti già esistenti: se infatti essi non dovessero risultare localizzati in una delle aree particolarmente depresse, verrebbe addirittura meno la possibilità di ottenere il finanziamento agevolato;

che l'incertezza che deriva da questo stato di cose finisce per paralizzare nume-

rose iniziative di investimento (basti considerare che presso il Medio credito umbro sono giacenti oltre 500 domande di finanziamento, per un importo di circa 110 miliardi di lire, che non possono essere definite e quindi non possono dar luogo ai relativi investimenti, fintanto che il CIPE non avrà stabilito le modalità di applicazione della nuova normativa);

che la descritta incertezza circa le possibilità e le modalità di utilizzo del credito agevolato costituisce motivo di ulteriore aggravamento della pesante situazione della economia regionale (e ciò appare tanto più grave in presenza della volontà di recupero, in termini di ampliamento della base produttiva e della occupazione, che anima la imprenditorialità italiana ed umbra in particolare e che è indiscutibilmente testimoniata dal ricordato volume della richiesta di finanziamenti al Medio credito);

se le caratteristiche di dimensione e di vasta diffusione del settore industriale nelle province di Perugia e Terni appaiano tali da far ritenere motivata la richiesta che l'intero territorio dell'Umbria sia qualificato come area "insufficientemente sviluppata", come del resto palesemente appare nel confronto con l'indice medio del centro-nord, il quale è il parametro cui espressamente fa riferimento l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 e, pertanto, se si intendano assumere iniziative per rimuovere la deprecata condizione di incertezza, onde assicurare all'Umbria la giusta possibilità di utilizzare uno strumento di non scarso rilievo per l'attività industriale.

(3-00936) « MENICACCI, DELFINO, GALASSO, CERULLO, CERQUETTI, SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se hanno ritenuto di prendere provvedimenti in ordine alla libera circolazione di due volumi stampati presso le Arti Grafiche la Monzese s.n.c., via Torino 3/5 corrente in Cologno Milanese (Milano) il cui contenuto, chiaramente eversivo ed apologetico nei confronti delle formazioni extraparlamentari e delinquenti "Brigate rosse" e NAP, si traduce praticamente in istigazione a delinquere, diffamazione, vilipendio agli organi costituzionali, ecc.

« Gli interroganti hanno potuto constatare che il primo libro, con copertina nera, e bordino interno bianco, ha il seguente titolo: "Quaderni d'informazione politica n. 1 - Criminalizzazione e lotta armata" e contiene altre indicazioni in calce sotto la voce "Collettivo editoriale libri rossi", così precisate: "Potere e contropotere - Processi di regime - Documenti dalle carceri - Sul processo politico"; mentre il secondo libro con copertina rossa e bordino interno bianco ha per titolo: "Quaderni di informazione politica n. 2 - Processo allo Stato" con le seguenti ulteriori indicazioni: "Processi di regime - Terrorismo di Stato - Documenti dalle carceri - Sul processo politico", in particolare, con la esaltazione dell'assassinio del magistrato dottor

Coco, con il linciaggio morale del dottor Sossi, nonché contro l'Arma dei carabinieri e la pubblica sicurezza.

« Gli interroganti chiedono di sapere come sia possibile che i predetti libri pubblicino documenti, fotografie ed atti la cui disponibilità presuppone una stretta collaborazione ed una perfetta intesa tra gli autori, i gruppi eversivi e lo stesso ambiente giudiziario e di conoscere le iniziative eventualmente adottate dalla procura della Repubblica di Monza, ove i volumi stessi risultano essere stampati.

(3-00937) « MENICACCI, CERULLO, BORROMEO D'ADDA, GALASSO ».